

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 405

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione
della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di
indagine penale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D276/17

Roma, 21 marzo 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2017.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo reca attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI). La necessità di intervenire con una dettagliata regolamentazione di attuazione è collegata sia all'esigenza di delineare una disciplina coerente con la nuova imminente configurazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale, sia a quella di rendere, ovviamente nei limiti di scelta consentiti dalla direttiva stessa, più snella la procedura tracciata dall'ordine di indagine europeo. Va infatti rilevato sotto il primo profilo che la legge 21 luglio 2016, n.149, reca delega al Governo per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, nonché delega al Governo, da esercitarsi nel più ampio termine di un anno, per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato ad operare solo dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali

L'indicazione, contenuta nella legge di delega citata con riguardo alle rogatorie, circa l'autorità giudiziaria competente a ricevere, valutare ed eseguire la richiesta ha determinato una analoga scelta in relazione all'OEI. Si è invero ritenuto che sarebbe stato quantomeno singolare individuare un diverso meccanismo di attribuzione della competenza allorché si tratti di Stati appartenenti all'Unione europea, rispetto a quello adottato con riguardo agli altri Stati. La maggiore omogeneità esistente tra i Paesi dell'Unione consiglia infatti di snellire ove possibile la procedura e pertanto è sembrato del tutto inopportuno qualsiasi appesantimento della stessa. Per vero, attribuire la competenza alla Corte d'appello sarebbe stato in linea con quanto in precedenza stabilito con riguardo al Mandato d'arresto europeo e alla decisione quadro 2008/909/GAI, nondimeno si è ritenuto più coerente seguire quanto previsto per l'assistenza giudiziaria nella nuova versione derivante dalle imminenti modifiche al codice di procedura penale.

La commissione ministeriale già incaricata dell'elaborazione di uno schema di decreto legislativo attuativo della direttiva in esame, nonostante la possibilità di affidare la valutazione circa la legittimità del riconoscimento e dell'esecuzione – sotto il profilo ovviamente della mancanza di motivi di rifiuto – al giudice che, proprio perché tale, fornisce maggiori garanzie, ha optato per affidare siffatta valutazione al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto nel quale l'atto o gli atti devono essere compiuti. Peraltro una simile scelta ha il vantaggio di rendere meno problematica, seppure solo sotto il profilo della legittimità costituzionale, l'individuazione di criteri di determinazione della competenza allorché gli atti debbano essere compiuti in distretti diversi.

Di regola quindi il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui gli atti, oggetto di ordine di indagine, devono essere eseguiti, è individuato quale organo tenuto al riconoscimento e alla successiva esecuzione dell'ordine.

Tuttavia “quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari”. Al giudice è attribuito non il ruolo di mero esecutore della richiesta ma gli è demandato il controllo non meramente formale circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine (art.5 dello schema di decreto).

Sempre sotto il profilo della competenza, ma con riguardo alla procedura attiva, si è scelto di individuare quale autorità legittimata all'emissione dell'OEI quella procedente, con un richiamo espresso anche alla materia delle misure di prevenzione.



Per quel che attiene al secondo profilo – linearità e rapidità della procedura – si è scelto di evitare nella trasmissione e ricezione dell'OEI, qualsiasi passaggio attraverso autorità centrali, optando per la trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie interessate. Nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla comunicazione e alla trasmissione delle richieste l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ausilio del Ministero della Giustizia (in questo senso l'inciso "se necessario" contenuto nell'art. 32 dello schema in maniera corrispondente alla previsione dell'art.7 § 7 della direttiva).

Con riguardo poi alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento nel quale l'attività compiuta verrà "spesa", si è scelto, nell'ambito delle possibilità offerte dalla Direttiva, di consentire l'impugnabilità della decisione dell'autorità giudiziaria circa il riconoscimento e l'esecuzione in particolare prevedendo la possibilità – ove il diritto interno non contempli altri specifici mezzi – di promuovere opposizione davanti al giudice. Si è così voluto offrire una ulteriore *chance* di tutela posto che l'attività richiesta tramite l'OEI è, nella maggior parte dei casi, in sé non impugnabile con l'eccezione del sequestro probatorio. Non sfugge naturalmente che l'aver ancorato la possibilità di impugnare al momento in cui il titolare del diritto ha conoscenza della decisione, eventualmente attraverso la conoscenza dell'atto di indagine, ne rinvia la fruibilità in un momento che può essere anche lontano nel tempo, nondimeno è stato necessario coniugare tale diritto, che si ritiene importante tutelare, con la necessità di segretezza delle indagini che deve comunque venire garantita.

Sempre nell'ambito dei diritti della difesa e prendendo spunto dalla Direttiva (art. 1 § 3) che ha dato espressamente rilievo alla figura dell'imputato e dell'indagato quali soggetti direttamente interessati all'emissione dell'OEI, si è approntata una disciplina *ad hoc* che regola la possibilità di attivare tale procedura da parte loro (art.31). Peraltro, anche la imposizione di un decreto motivato in caso di rifiuto, ha una sua precisa rilevanza nella dinamica processuale; ben vero che non è finalizzato a consentire una qualsivoglia forma di impugnazione, ma permette di far valere comunque l'eventuale mancanza di giustificazione del rifiuto. Se la richiesta interviene nel corso del dibattimento o comunque quando un giudice è investito del procedimento vi provvede questi con ordinanza.

Le investigazioni difensive sono in contrario escluse posto che queste palesemente esulano dall'operatività dell'OEI.

Infine, sotto il profilo sistematico, si è deciso di seguire la consueta partizione in procedura passiva ed attiva dedicando il Titolo I alle "Disposizioni generali", il secondo alla "Procedura passiva" – a sua volta suddiviso in quattro Capi – il terzo alla "Procedura attiva" – ripartito in due Capi.

La direttiva sostituirà la convenzione di Bruxelles del 2000 nei rapporti di cooperazione in ambito UE nelle parti corrispondenti (art.34 della stessa direttiva). La convenzione potrebbe trovare dunque applicazione per i fenomeni non regolati dalla medesima direttiva (in tema di notificazioni per es. o di rapporti tra autorità amministrative).

La delega per la predisposizione del presente decreto è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 e la sua scadenza è fissata al 22 marzo 2017, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

L'articolo 1 individua le finalità dell'istituto e stabilisce che il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.



Tale disposizione, che opera rispetto a uno strumento di cooperazione transnazionale in materia investigativa così ampio com'è l'OEI, si rinviene in forma analoga in altri strumenti di cooperazione transnazionale già implementati, come il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che in *parte qua*, con esclusione dell'ambito operativo del sequestro a fini di confisca, sarà sostituito dal presente decreto. Analoga espressione è contenuta nell'articolo 2 della legge relativa al mandato di arresto europeo.

L'articolo 2 definisce l'ordine europeo di indagine come provvedimento emesso o convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro, che viene denominata "autorità di emissione" per compiere atti specificamente indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi di prova, in uno Stato membro detto "Stato di esecuzione", compresi quelli che sono già nella disponibilità dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. In particolare per "autorità di emissione" s'intende qualsiasi autorità competente, secondo l'ordinamento dello Stato di emissione, a disporre l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o a convalidare una richiesta di acquisizione probatoria di una diversa autorità. L'autorità convalidante è tenuta alla trasmissione della decisione giudiziaria e si considera autorità competente. Infine "autorità di esecuzione" s'intende l'autorità competente a riconoscere un ordine europeo di indagine e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente decreto e alle procedure applicabili in un caso analogo secondo l'ordinamento interno.

L'art.3 disciplina il trattamento dei dati giudiziari secondo quanto previsto dall'ordinamento interno in conformità con gli strumenti europei, attesa tra l'altro l'imminente implementazione della regolamentazione discendente dalla direttiva 2016/680/UE.

Il titolo II è dedicato alla disciplina della procedura passiva e al capo I detta regole generali attinenti al procedimento.

All'articolo 4 sono indicate le attribuzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con OEI devono essere assunti individuato di regola come competente al riconoscimento e alla esecuzione.

Come detto sopra ci si è orientati verso l'identificazione dell'organo competente a ricevere l'OEI nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale l'atto o gli atti debbono essere compiuti. Ragioni legate al rispetto del principio della cd. continuità investigativa giustificano l'assegnazione della competenza al procuratore distrettuale che si è occupato della prima richiesta quando l'OEI è collegato ad una precedente richiesta. Celerità e corretta identificazione dell'organo da parte dello Stato che chiede la cooperazione sottostanno alla serrata disciplina dettata in caso di errata individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla ricezione.

Al fine d'assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri, in ossequio a quanto stabilisce il considerando n. 21 della Direttiva, quando l'attività da eseguire richiede l'autorizzazione del giudice o deve essere compiuta dal medesimo, si prevede che il Procuratore distrettuale trasmetta per l'esecuzione, senza ritardo gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto. L'intervento del giudice in funzione di controllo è limitato agli atti che per la fase in cui perviene la richiesta impongono la sua deliberazione. La decisione del giudice è snellità nelle forme dal momento che questi procede in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p.

L'articolo 4 stabilisce il termine entro il quale deve intervenire l'esecuzione secondo il disposto dell'art.12 della direttiva. Affinché il tutto si svolga con la tempestività attesa dall'autorità di emissione e comunque in tempi ragionevoli (v. Considerando n. 21 della direttiva), è stabilito che al riconoscimento si provveda entro trenta giorni o nel termine eventualmente diverso



indicato dall'autorità di emissione, collegato all'evidenza a ragioni di urgenza comunicate dall'autorità di emissione (comma 3 del medesimo articolo 4). Non si è inteso disciplinare espressamente la richiesta di proroga contemplata dal § 5 dell'articolo 12 della direttiva, dal momento che i termini, che vanno intesi come ordinatori, nel rispetto comunque degli obblighi di comunicazione, sono estesi fino a sessanta giorni dal comma 1 dell'articolo 4.

I termini sono mutuati dalla stessa direttiva: trenta giorni dalla ricezione dell'OEI, per la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione; novanta giorni dalla decisione sul riconoscimento, invece, per il compimento dell'atto, con la previsione, in caso di impossibilità di rispettare tale termine, di una consultazione con l'autorità di emissione (vedi art.6 comma 4). Del decreto di riconoscimento è data comunicazione alle parti nei limiti in cui sussiste diritto di avviso, altrimenti dove sussiste solo il diritto di assistere all'atto, senza preventivo avviso, la comunicazione è data al momento del compimento dell'atto o immediatamente dopo. La norma merita una precisazione in relazione al contenuto del comma 1 dell'art.6, che stabilisce obblighi di comunicazione all'autorità di emissione quando non possa essere garantita la riservatezza sul contenuto e sui fatti dell'ordine di indagine. Alcuni atti di indagine sono ovviamente destinati alla conoscenza da parte di terzi (si pensi all'assunzione di informazioni) ovvero eseguibili previo avviso, senza che ciò comporti necessariamente il disvelamento del contenuto dell'ordine di indagine o dei fatti per cui procede l'autorità di emissione. Secondo la direttiva (articolo 19 § 2) la riservatezza è garantita tranne che ai fini e nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Nei casi in cui secondo l'ordinamento interno, quindi, essa non possa essere garantita per le modalità stesse di esecuzione dell'atto richiesto (si pensi ai casi in cui il compimento dell'atto si estrinsechi in un decreto motivato del p.m.) di ciò è data comunicazione con l'atto che attesta l'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 specifica come il compimento di atti investigativi particolarmente delicati – operazioni sotto copertura e arresto e sequestro ritardati – sono disciplinati dal diritto interno quando siano effettuate sul territorio nazionale e l'autorità di emissione ne faccia richiesta. Il disposto è conforme alla previsione dell'articolo 29 § 4 della direttiva. A ciò si accompagna l'ulteriore precauzione, per sottolineare l'importanza della richiesta, che fra i requisiti della medesima, siano indicati esplicitamente i motivi di rilevanza la cui sussistenza legittima l'autorità straniera a emettere l'ordine europeo di indagine (si veda al riguardo l'articolo 28 della direttiva il cui contenuto nella parte che qui rileva circa l'importanza dell'atto è trasposto nell'art.20 comma 3 del presente schema di decreto).

L'art.4 disciplina anche in funzione preventiva eventuali contrasti di attribuzione tra uffici del pubblico ministero stabilendo che, se gli atti vanno compiuti in più distretti, provvede all'esecuzione l'ufficio presso il quale ne vanno eseguiti il numero maggiore ovvero quello che ha ricevuto la prima richiesta. La risoluzione di eventuali conflitti è attribuita al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Della potenziale insorgenza del contrasto è data comunicazione all'autorità di emissione, infatti il procuratore della Repubblica che abbia ricevuto l'ordine e lo abbia trasmesso ad altra autorità sul presupposto che ad essa spetti l'esecuzione dell'OEI ha l'obbligo di darne comunicazione all'autorità di emissione. Si ritiene di aver così dato attuazione all'articolo 16 della direttiva, tanto più che, in caso di effettivo contrasto, e nelle more della sua definizione, l'autorità che per prima ha ricevuto l'OEI ha l'obbligo di dare comunicazione del ritardo dell'esecuzione dell'ordine medesimo, in conseguenza del contrasto sollevato. In ogni caso le forme di scambio spontaneo di informazioni sono idonee a garantire l'aggiornamento circa lo stato di esecuzione della richiesta oggetto di OEI.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi formali attinenti alla attestazione dell'avvenuta ricezione dell'OEI e gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di emissione, tali obblighi



discendono dalla previsione del principio del mutuo riconoscimento per cui l'atto è eseguito senza particolari formalità preliminari, come se si trattasse di un atto dell'autorità nazionale. Tuttavia il limite all'esecuzione è posto nel fatto che ricorra uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 10 o di rinvio ai sensi dell'articolo 15. Prima dell'esecuzione, consistente in un provvedimento motivato nel quale il procuratore dà atto della sussistenza, o al contrario della mancanza, dei presupposti per riconoscere il provvedimento giudiziario dello Stato di emissione e nell'eventualità che non si possa dare corso alla richiesta il procuratore ne informa quindi l'autorità di emissione. Analogo obbligo scaturisce dalla previsione che consente che all'esecuzione si possa dare seguito anche mediante un atto equipollente a quello richiesto altrettanto idoneo al raggiungimento dello scopo investigativo o probatorio.

Viene qui in essere il principio di proporzione affermato dall'articolo 6 lettera a) della direttiva e definito all'articolo 7 dello schema. Ai fini cioè della minore compressione di diritti e facoltà degli interessati, e dell'indagato in particolare, all'autorità italiana è affidata la valutazione circa la funzionalità della richiesta e la sua eventuale ridondanza rispetto agli effetti perseguiti. In questa prospettiva andrà considerata la gravità dei reati per cui si procede davanti all'autorità di emissione e alla pena prevista, quali parametri di valutazione della congruità della richiesta in relazione al "caso concreto". Andrà cioè valutata la capacità del mezzo richiesto di raggiungere l'obiettivo prefissato, secondo il criterio per il quale, a parità di efficacia, è da preferire sempre il mezzo che abbia conseguenze meno gravose. La proporzionalità-adequatezza, impone, di porre in bilanciamento, da un lato, la restrizione imposta al singolo e, dall'altro, il valore del fine perseguito dal pubblico potere nell'esercizio della funzione. In questa valutazione l'interprete sarà necessariamente guidato dalla natura del fatto per cui si procede. Ogni volta che l'atto appaia sproporzionato, nel senso indicato, è data comunicazione onde consentire all'autorità di emissione di valutare se insistere nella richiesta o piuttosto di avanzarne diversa sulla base dell'eventuale prospettazione dell'autorità interna. In questo senso la norma va letta in collegamento con quanto stabilito dal successivo art. 9 circa la possibilità, all'uopo comunicata, di procedere con un atto diverso parimenti idoneo allo scopo e in ipotesi meno invasivo.

L'articolo 8 disciplina espressamente la partecipazione diretta dell'autorità di emissione alla raccolta del dato investigativo o della prova. È consentito allo scopo di costituire una squadra investigativa comune. Se si agisce invece fuori dell'ambito, già regolamentato dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 la norma demanda all'accordo tra autorità di stabilire le modalità di materiale esecuzione dell'OEI, nel caso è disciplinato lo *status* e la responsabilità dei funzionari stranieri impiegati in territorio nazionale secondo quanto già previsto dal citato decreto legislativo n.34/2016.

L'articolo 9 disciplina i casi e le condizioni al ricorrere dei quali l'autorità giudiziaria dispone un atto d'indagine diverso o l'assunzione di un diverso mezzo di prova o di ricerca della prova rispetto a quello indicato dall'autorità dello stato emittente. Il ricorso a soluzioni probatorie alternative è necessario ove l'atto richiesto non sia previsto dalle leggi dello Stato o quando l'atto di indagine o il mezzo di prova o di ricerca della prova non siano consentiti dalla legge in un caso interno analogo (ipotesi che, per alcuni tipi di prova, indicate specificamente al capo II, possono anche condurre al rifiuto della esecuzione). In tali circostanze, l'articolo 9 fa carico all'autorità giudiziaria di verificare se sia possibile ottenere il medesimo risultato attraverso uno strumento probatorio diverso da quello indicato dallo Stato emittente. L'adozione di una via probatoria alternativa è sempre dovuta quando comporti una minore intrusività nella sfera dei diritti individuali.

Prima di dare corso alla soluzione alternativa, rispetto a quella indicata dalla autorità emittente, occorre tuttavia che l'autorità giudiziaria italiana, come detto sopra, informi l'autorità di emissione, per consentirle di ritirare o integrare l'OEI. Lo stesso si richiede nel caso in cui la



legge precluda di dare corso all'atto probatorio e non sia possibile escogitare una soluzione alternativa.

Da ultimo, va messo in evidenza che se l'OEI concerne alcuni tipi di prova, l'esecuzione da parte della autorità giudiziaria è dovuta, senza doversi effettuare una verifica su soluzioni diverse da quelle indicate dall'autorità emittente. In sostanza, se, in linea generale, una verifica sulla possibilità di fare ricorso a un atto meno intrusivo, a parità di risultato investigativo o probatorio, è sempre ammessa, per gli ambiti specificamente indicati nel comma 5 dell'articolo 9 l'autorità giudiziaria italiana deve, al contrario, dare seguito all'OEI emesso da altro Stato dell'Unione europea senza operare alcun controllo di proporzionalità: ci troviamo di fronte ad atti investigativi o prove che, in sostanza, devono sempre essere resi disponibili. Va rimarcato che, per questi tipi di atti, l'articolo 11 prevede non si possa opporre il rifiuto in base alla mancanza del requisito della doppia incriminazione.

Il dovere di dar corso all'OEI direttamente e senza controlli sul livello di intrusività opera in diverse ipotesi che riproducono sostanzialmente quanto previsto dalla Direttiva e nelle quali occorre dare corso all'ordine europeo di indagine senza sindacare se siano possibili e preferibili strade alternative sul piano probatorio (fermo restando che si dovrà opporre un rifiuto ove ricorra una delle condizioni di cui all'art. 10).

L'articolo 10 dello schema di decreto di recepimento della direttiva OEI disciplina le clausole di rifiuto, e deve essere letto congiuntamente all'articolo 11, che costituisce una deroga ad una ipotesi di diniego di cooperazione (quella fondata sulla necessità della doppia incriminazione del fatto per cui si procede).

Si è scelto di seguire quasi alla lettera la previsione della direttiva, salvo le modifiche necessarie per rendere la disciplina compatibile con l'ordinamento italiano. L'incompletezza non emendata dell'OEI o le contraddizioni in esso contenute con riguardo all'atto richiesto ne rendono impossibile l'esecuzione e quindi costituiscono motivo di rifiuto (si veda l'articolo 16 § 2 lettera a) della direttiva).

Quanto al riferimento alle immunità (lettera b) dell'articolo 10) il rifiuto consegue all'impossibilità di rimuoverla da parte dell'autorità italiana; la previsione va collegata a quanto stabilito dall'art.9 che prevede: "Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta". Tale ultima disposizione è coerente con la previsione di cui al § 5 dell'articolo 11 della direttiva che attribuisce all'autorità di esecuzione la richiesta relativa a condizione che la revoca dell'immunità dipenda dallo stesso stato di esecuzione. Da qui il richiamo all'autorizzazione a procedere come disciplinato dal codice di procedura penale (art.343 e 344).

Con riguardo alle "norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa" non si è ritenuto di dare attuazione a quanto stabilito dalla seconda parte della lettera a) del § 1 dell'art.11 della direttiva, mediante un'autonoma previsione nello schema di decreto. Ciò in quanto l'esercizio del diritto di critica nell'ordinamento interno si configura come una scriminante e non è prevista in astratto una limitazione della responsabilità penale che impedisca *ex se* il riconoscimento. Opereranno in sede di valutazione dei motivi di rifiuto le norme di diritto penale sostanziale interne poste a tutela della libertà di stampa e manifestazione del pensiero, stante anche l'ampiezza della formula di rifiuto dell'art.10 lettera f) dello schema di decreto, dove fosse evidente al momento della ricezione dell'OEI la sussistenza della scriminante in esame.

La riserva per la sicurezza nazionale è formula ampia idonea a ricomprendere le singole evenienze oggetto di descrizione casistica alla lettera b) dell'articolo 11 della direttiva.

La lettera d) è idonea a disciplinare i casi di *ne bis in idem*, regolati nel diritto interno dall'art.649 c.p.p.; la locuzione usata nel testo ricalca quella analoga contenuta nel d.lgs. n.36 del 2016 attuativo della decisione quadro 829/2009.



Quanto alla lettera f), si rileva che per l'ordinamento interno il fenomeno che un fatto non sia previsto come reato ovvero che non sia superata la soglia prevista per la punibilità è del tutto analogo (si veda la lettera h) dell'articolo 11 della direttiva). La lettera f) dell'art.10 dello schema di decreto accorpa in un'unica previsione le lettere g) e h) dell'articolo 11 della direttiva che danno entrambe luogo a una mancanza di previsione di punibilità. La norma contempla, quindi, quale motivo di rifiuto che «il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9 comma 5 e 11».

Sono cioè fatte salve le ipotesi delittuose indicate all'allegato D alla direttiva.

Il rifiuto legato alla mancanza del requisito della doppia incriminazione, non opera mai per le ipotesi criminose espressamente elencate all'art. 11. Quest'ultimo riproduce la lista delle aree penali che, a partire dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo, sono sempre state esentate dalla verifica sulla doppia incriminazione (sempre che il fatto sia punito nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione o con una misura di sicurezza detentiva). Va evidenziato, inoltre, che il rifiuto per carenza della doppia incriminazione non è invocabile per gli atti probatori di cui all'art. 9 comma 5, vale a dire per quelle ipotesi in cui all'autorità giudiziaria italiana non è consentito il ricorso a un atto probatorio alternativo rispetto a quello indicato dalla autorità dello Stato emittente.

Una speciale ipotesi di deroga alla doppia incriminazione è contemplata al comma 2 dell'art. 10, ove si prevede, in coerenza con le altre fonti in materia di mutuo riconoscimento, che la diversità nella legislazione in ambito tributario, valutario o doganale non possa costituire motivo di rifiuto dell'esecuzione dell'atto.

Con riguardo a fatti commessi anche parzialmente in Italia e che non "costituiscono" reato, tuttavia perseguibili nello Stato di emissione, sul presupposto della sussistenza di giurisdizione extraterritoriale (lettera e) dell'articolo 11 della direttiva, per la quale è evidente l'errore di traduzione in italiano della direttiva, che menziona pacificamente lo Stato di esecuzione e non lo Stato di emissione) si è prescelto di fornire la cooperazione richiesta, e l'ipotesi non è quindi menzionata tra i motivi di rifiuto. La previsione della sussistenza di una giurisdizione extraterritoriale e quindi della verosimile gravità e politicità del reato induce fondatamente a ritenere che nel caso l'assistenza non possa essere rifiutata; si pensi per es. ad atti prodromici o iniziali in materia di terrorismo che in ipotesi non siano perseguibili in Italia perché non assurgono alla soglia del tentativo punibile.

La previsione di cui al § 5 dell'articolo 5 della direttiva è trasposta al comma 3 dell'articolo 9 del decreto; l'impossibilità di eseguire l'attività richiesta anche con altro atto ugualmente idoneo allo scopo è prevista come motivo di rifiuto; il motivo interviene tuttavia solo all'esito delle opportune consultazioni tra autorità onde concordare l'eventuale adozione di uno o più atti equipollenti.

Quanto al § 4 dell'articolo 11 della direttiva si veda la previsione dell'art.6 circa gli obblighi di comunicazione dell'autorità italiana "al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto".

Un'ulteriore ragione di rifiuto concerne il rischio che i diritti fondamentali della persona coinvolta siano posti a repentaglio. La norma alla lettera e) impone all'autorità giudiziaria di verificare che non sussistano fondate ragioni per ritenere che l'interessato possa essere sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, anche ove sia ravvisabile una causa di rifiuto, è fatto carico all'autorità giudiziaria italiana di avvertire in via preventiva l'autorità dello Stato emittente.

Una previsione assimilabile al rifiuto è predisposta – in coerenza a quanto consentito dalla direttiva – per i casi nei quali l'OEI non sia stato emesso da un'autorità giudiziaria o da esso



convalidata, nel caso infatti è previsto che l'OEI sia restituito (art.10 comma 3 dello schema; la previsione discende da quanto stabilito dall'art.1 § 1 della direttiva).

In conformità con l'articolo 13 della direttiva, l'articolo 12 stabilisce che le prove acquisite, così come quelle già in possesso dell'autorità giudiziaria, siano da questa trasferite all'autorità competente dello Stato di emissione «senza ritardo». Non si prevede un termine ma la locuzione «senza ritardo» indica di per sé l'assenza di qualsiasi iato tra acquisizione e trasferimento.

Nel comma 2 si prevede la possibilità che il trasferimento avvenga attraverso consegna immediata alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipino all'esecuzione dell'OEI a norma dell'articolo 8. Il comma 4 contempla poi la possibilità – su esplicita richiesta dell'autorità di emissione, e dopo averla consultata – di trasferire oggetti, documenti e dati pertinenti a un procedimento interno. In questo caso, tuttavia, il trasferimento è già di per sé solo temporaneo, essendo previsto che esso abbia luogo a condizione che tali oggetti, documenti o dati vengano restituiti appena non siano più necessari nello Stato di emissione, oltre che in qualsiasi altro momento od occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità giudiziaria.

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 direttiva, disciplina la materia delle impugnazioni.

Salvo il rispetto dei diritti fondamentali, le ragioni di merito dell'OEI possono essere contestate soltanto davanti all'autorità di emissione (vale a dire, come recita la direttiva, «mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione»).

L'ordinamento interno non contempla mezzi di impugnazione diretta degli atti di indagine. Le questioni afferenti alle nullità e inutilizzabilità attengono al merito dell'atto assunto e come tali vanno fatte valere con i mezzi predisposti nell'ordinamento dello Stato di emissione.

Al fine di non sottrarre del tutto a qualsivoglia controllo di legittimità gli atti esecutivi si è ritenuto necessario prevedere che, ove l'atto non sia altrimenti impugnabile contro lo stesso può essere proposta opposizione davanti al giudice.

Ciò nei casi in cui sia stata data comunicazione del decreto di riconoscimento, con riguardo cioè agli atti per i quali l'ordinamento interno prevede sia dato avviso. Il mezzo è a disposizione della persona sottoposta a indagini, dell'imputato e del loro difensore per dedurre la sussistenza di motivi di rifiuto. Si tratta di una garanzia minima, ritenuta tanto più opportuna in quanto non è prevista, di regola (salvo i casi di atto del giudice o che il giudice deve autorizzare), una competenza giurisdizionale circa il vaglio sui requisiti positivi o negativi (l'assenza, appunto, di motivi di rifiuto) del riconoscimento ed esecuzione dell'OEI, né, comunque, altra impugnazione al riguardo. In contrario, quando il giudice è coinvolto, ai sensi dell'art.5, nell'esecuzione dell'atto provvede anche su richiesta delle parti nel corso della camera di consiglio all'annullamento del decreto di riconoscimento se ne difettano presupposti e condizioni.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo. Nondimeno, in linea con quanto consente la direttiva (art. 13, § 2), se l'impugnazione è proposta prima del trasferimento dell'atto d'indagine o della prova, il trasferimento può essere sospeso se da esso possa derivare un danno ai soggetti coinvolti dall'atto.

Con riguardo ai sequestri la facoltà di impugnazione con riguardo, va ribadito, ai presupposti del riconoscimento è più ampia. Ciò si spiega in ragione del fatto che all'indagato, come al terzo che vanta diritti sulla cosa oggetto di vincolo, l'ordinamento interno riconosce il diritto al riesame e all'appello, in caso di diniego di restituzione. I provvedimenti relativi sono ricorribili per cassazione. Da qui dunque la scelta di estendere la facoltà di ricorso in sede di legittimità anche avverso l'ordinanza resa all'esito dell'opposizione e ciò al fine di adeguare le modalità previste in tema di impugnazioni dal diritto interno all'atto richiesto dall'estero.

Quando in contrario il sequestro è disposto all'estero su richiesta dell'autorità italiana è fatta salva l'impugnazione mediante riesame avverso l'ordine di indagine, provvedimento esplicito dell'autorità giudiziaria italiana, davanti alla quale va fatta valere ogni contestazione circa la



sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento della misura, secondo gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza nazionale che in tema di richiesta di assistenza giudiziaria all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio, secondo il vecchio modello rogatorio, postulava comunque un provvedimento implicito dell'autorità locale. Con lo schema di decreto in esame, in contrario, il provvedimento di sequestro si individua nello stesso ordine di indagine.

In ogni caso, quando l'impugnazione è stata esperita con successo, l'autorità giudiziaria è tenuta a portare a conoscenza di ciò l'autorità di emissione, affinché questa ne tenga conto nelle proprie valutazioni.

L'articolo 14, che attua senza particolari varianti l'articolo 15 direttiva, autorizza l'autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI quando l'uno o l'altra possono interferire con lo svolgimento di un procedimento penale interno. Questa salvaguardia della priorità delle esigenze giudiziarie interne – già ben nota alla tradizionale assistenza giudiziaria – è qui prevista sotto due specie, vale a dire: a) se l'esecuzione dell'OEI può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso nello Stato; b) se gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono utilizzati nell'ambito di un procedimento penale, fino a quando non siano più necessari a tale scopo. La decisione di rinvio – che indica i motivi e, possibilmente, la durata del rinvio – va portata a conoscenza dell'autorità di emissione. Il tempo indicato in direttiva come “ragionevole” è collegato nello schema di decreto alle necessità della durata dell'indagine preliminare, nei limiti ragionevolmente della “riservatezza”. L'avvenuta *discovery*, anche anteriore all'avviso di chiusura delle indagini, dovrebbe adeguatamente guidare l'operatore interno a questi fini. Utile in questo senso è lo scambio di informazioni a livello investigativo; in ogni caso, cessato il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria deve disporre l'esecuzione dell'OEI, informandone ancora l'autorità di emissione.

Non è stata data autonoma attuazione dell'art.16 della direttiva in quanto ricognitivo degli obblighi di informazione dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'autorità di emissione e disciplinati separatamente laddove previsti per singole attività. Analogamente con riguardo alla “riservatezza” valgono evidentemente le norme poste a tutela del segreto investigativo contemplate dal codice di procedura penale (art.329 c.p.p.).

Le spese sono regolate in via generale dall'art.15 dello schema di decreto che prevede in caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un OEI, il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione, escluso che sussista un'autonoma attribuzione in tale materia in capo alla procura investita della richiesta di assistenza.

Il capo II disciplina, sul versante passivo singoli atti di indagine o di acquisizione probatoria oggetto dell'OEI.

Una peculiare attenzione è stata dedicata, in linea con quanto emerge dalla Direttiva, alla scelta di individuare per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute e l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, le necessarie disposizioni supplementari, peraltro, in larga parte fornite dall'OEI.

Premesso che in questi casi, ove una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (considerando 25). Sotto tale aspetto, la stessa Direttiva indica che, per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione



dovrebbe esaminare se un OEI costituisca il mezzo efficace e proporzionato. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI, ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza, possa costituire una valida alternativa.

Così, in merito al trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute l'art.16 stabilisce che quando l'OEI ha per oggetto la comparizione di una persona detenuta nello Stato, ai fini del compimento di un atto che richiede la sua presenza, questa è trasferita temporaneamente nel territorio dello Stato di emissione. L'autorità giudiziaria indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento temporaneo è computato a ogni effetto ai fini della custodia cautelare. Si è inteso così aderire al dettato della Corte costituzionale che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 33 della legge 16 marzo 2006, n.146 e 722 del codice di procedura penale. Come osservato dalla Corte nella sentenza n.143 del 2008 «l'equivalenza tra custodia all'estero e custodia cautelare in Italia è stata affermata con riferimento all'extradizione, essa, a maggior ragione, deve operare in relazione ad uno strumento – quale il mandato d'arresto europeo – che poggia sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. Tale istituto, infatti – a differenza dell'extradizione – non postula alcun rapporto intergovernativo, ma si fonda su rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri, con l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate. Ciò rende ancor meno tollerabile, sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo – interno o esterno, rispetto ai confini nazionali – nel quale la carcerazione stessa è patita. Posto, infatti, che il titolo dell'arresto e della conseguente custodia, nel caso di specie, è unitario; e che il procedimento di consegna non si articola in funzione di un rapporto tra Stati, ma tra autorità giudiziarie: ne deriva che anche la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina del pari unitaria; così da attrarre i “tempi della consegna” all'interno dei “tempi del processo”». In maniera non dissimile la consegna temporanea non può incidere sulla durata della custodia in senso deteriore e il periodo di detenzione trascorso all'estero è quindi computato interamente sia ai fini della durata dei termini di fase che di quelli complessivi della custodia cautelare. Analoga equivalenza è dettata per il soggetto condannato, nel senso che la detenzione temporaneamente patita all'estero è eseguita in funzione dell'espiazione della pena.

Il trasferimento è condizionato all'espresso consenso, sufficientemente informato mediante previa consultazione con il difensore, della persona interessata. Il necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria che ha disposto il titolo o che ha la sorveglianza del soggetto detenuto tiene conto dell'età o delle condizioni di salute fisica o mentale della persona da trasferire. Va precisato che il consenso è manifestato mediante dichiarazione raccolta per iscritto, ed è espresso validamente secondo le modalità stabilite dall'ordinamento interno, ivi comprese quelle per le quali, se le condizioni psicofisiche incidono sulla capacità del soggetto, questi sia assistito da un curatore, da un tutore o da amministratore di sostegno (si veda sul punto il § 3 dell'articolo 22 della direttiva).

Il successivo art.17 regola la richiesta di trasferimento temporaneo della persona, detenuta nello stesso Stato di emissione, nel territorio nazionale in cui deve essere effettuata attività probatoria o di indagine. Ipotesi diversa quindi da quella già oggetto di regolamentazione convenzionale e che a fini esecutivi contempla l'emissione di un ordine di carcerazione temporaneo da parte del procuratore cui è demandata l'esecuzione nel luogo dove deve essere svolta l'attività investigativa o probatoria richiesta.



L'art. 18 contiene la disciplina articolata per l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva che l'autorità giudiziaria dispone, salvo che sia contraria ai principi fondamentali e, nel caso di imputati o indagati, ove manchi il loro consenso. Fra le modalità pratiche, si evidenzia come si sia inteso tutelare la persona attraverso una serie di garanzie: alla necessaria assistenza dell'interprete, si accompagna il fatto che la persona sottoposta alle indagini e l'imputato devono essere assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione, e che devono essere informati, dall'autorità giudiziaria e da quella di emissione, dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti.

Sono stati, inoltre, disciplinati nel dettaglio gli avvisi e le facoltà delle persone che devono essere sentite, in particolare con riguardo alla facoltà di astensione dal deporre, in sintonia con i principi stabiliti dal codice di rito ed eventualmente dalle disposizioni dell'ordinamento dello Stato di emissione che procede all'audizione. Sono inoltre disciplinate le modalità di esecuzione e di formalizzazione dell'attività.

Le modalità pratiche dell'audizione, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona da ascoltare, sono concordate dall'autorità giudiziaria con l'autorità di emissione; quest'ultima conduce l'audizione, secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che è assistita se del caso da un interprete. Al termine dell'atto, il processo verbale deve essere trasmesso all'autorità richiedente.

E' stato infine previsto un richiamo alla disciplina italiana per sanzionare la condotta del soggetto che, sentito con le forme e modalità sopra descritte, rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso.

A sua volta l'art. 19, richiamando per quanto compatibile la disciplina dell'articolo precedente, prevede la possibilità che la audizione della persona che si trova nel territorio dello Stato che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di esperto dalle autorità competenti di altro Stato se la persona non può comparire, o la sua comparizione non è opportuna, possa essere condotta mediante teleconferenza.

Due sono i casi nei quali tale possibilità viene prevista: laddove la persona non possa comparire ovvero laddove la sua comparizione non sia opportuna. E' lasciato quindi un margine di valutazione all'autorità giudiziaria che procede in ordine alla possibilità di dare luogo alla audizione con tale modalità. Non si può non rilevare, nondimeno, come gli attuali strumenti di comunicazione video rendano improbabile l'utilizzo effettivo di tale istituto.

Secondo l'art. 26 della direttiva l'oggetto dell'OEI, sulla base delle indicazioni (indubbiamente molto ampie), deve essere individuato nei dati relativi a conti "di qualsiasi natura" presso banche o istituti finanziari presenti sul territorio nazionale per i quali la detenzione o il controllo siano riferibili ad una persona fisica o giuridica "oggetto di un procedimento penale".

La formula è tale per cui la richiesta può essere inoltrata anche nell'ambito di un procedimento relativo a misura di prevenzione ovvero alla responsabilità per enti modulata in termini analoghi a quelli previsti nel sistema nazionale dal d.lgs. n. 231/2001. In relazione ai contenuti sono stati richiamate le indicazioni della direttiva.

La direttiva stabilisce che la richiesta potrà essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, anche laddove l'esecuzione dell'atto non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Quando si tratti di raccogliere tale tipo di informazioni esterne e giacenti presso gli istituti il codice di procedura penale contempla la possibilità di sequestro ovvero di ordinare l'esibizione di tali dati.

L'OEI tuttavia nel caso, anche ai fini della valutazione circa la proporzione, riguardata sul piano interno, dovrà indicare i motivi di rilevanza dell'atto richiesto e le informazioni utili alla



identificazione del conto. Si tratta di previsione discendente da quanto stabilito dallo stesso § 5 del citato art.26.

Nello schema di decreto, all'art.20, è contestualmente previsto il caso che le informazioni richieste riguardino il controllo attuale e in tempo reale del flusso informatico di dati attinenti al conto (si veda l'art.28 lettera a) della direttiva). In questo caso il procuratore darà esecuzione alla richiesta ove necessario, se cioè ricorrano nel caso concreto comunicazioni tutelate, con le forme stabilite dagli artt.266 e seguenti del codice di procedura penale. In particolare l'art.266 bis c.p.p. prevede la possibilità di intercettare (e quindi si farà applicazione degli articoli 23 e 24 dello schema di decreto) i flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici. Secondo le indicazioni della giurisprudenza interna si tratta di modalità idonea a garantire l'*on-line surveillance*.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano, rispettivamente le operazioni sotto copertura e le "consegne controllate".

Lo schema di decreto dà attuazione alle rispettive previsioni della direttiva stabilendo che alle condizioni e nei casi già contemplati dalla legislazione vigente, il procuratore della Repubblica possa, su richiesta e previ accordi sulle modalità operative, omettere o ritardare gli atti di arresto o di sequestro. Si tratta di materia regolata, con riguardo a categorie di reati particolarmente gravi dalla legge 16 marzo 2006, n.146, modificata per quanto qui rileva dalla legge 13 agosto 2010, n.136. Quest'ultimo intervento legislativo come noto è stato assunto nell'ambito del contrasto alla criminalità mafiosa e ha abrogato le analoghe disposizioni già contenute nel testo unico in materia di stupefacenti, ambito di elezione delle "consegne controllate".

La previsione è limitata quindi ai soli casi nei quali l'ordinamento interno già consente le attività investigative in esame. La direttiva prevede che le modalità pratiche dell'atto di indagine sono convenute tra le autorità competenti. Il diritto di azione di direzione e di controllo spetta all'autorità di esecuzione. Si è, inoltre, ritenuto opportuno richiamare espressamente l'ufficio competente a provvedere sulla richiesta. L'individuazione del procuratore della Repubblica quale soggetto destinato al riconoscimento dell'OEI non incide sulle modalità pratiche di esecuzione degli atti in questione affidati alle singole autorità di polizia.

L'art. 21 disciplina le "operazioni sotto copertura", termini corrispondenti a quelli utilizzati nel diritto interno (citata legge 146/2006) e preferiti a "operazioni di infiltrazione".

Alla categoria degli atti di indagine in esame appartengono quelle tecniche di investigazione indirizzate all'acquisizione di elementi di prova raccolti nel momento in cui l'attività criminosa è in corso di esecuzione avvalendosi di un agente infiltrato.

Ciò premesso e considerata l'estrema delicatezza della materia trattata che giustifica una particolare attenzione nel richiamare le norme di diritto interno ed il ruolo di autorizzazione e controllo continuo da parte dell'autorità giudiziaria, è espressamente previsto che trova nel caso esclusiva applicazione la normativa interna (art.4 comma 1). Per sottolineare l'importanza della richiesta fra i requisiti della medesima, sono stati indicati esplicitamente i motivi di rilevanza la cui sussistenza legittima l'autorità straniera a emettere l'ordine europeo di indagine.

Il riconoscimento dell'attività richiesta dovrà avvenire per i soli casi contemplati dall'art. 9 della legge 146 citata.

Il capo III del titolo II del decreto contiene la disciplina delle intercettazioni di telecomunicazioni. Trattandosi di un settore assai delicato si ritiene utile in sede di Relazione fornire preliminarmente alcune precisazioni ed un inquadramento della tematica in questione.



Si tratta di una disciplina che era stata già prevista dalla convenzione di Bruxelles del 2000 e che tuttavia deve essere declinata tenendo conto di un quadro tecnologico radicalmente mutato negli ultimi 15 anni. Non solo: un quadro destinato a mantenere, più di altri, un coefficiente di innovazione (e di consequenziali potenziali sacche di obsolescenza) che evidenzia la necessità di non parametrare le norme di attuazione a specifiche tecniche, apparendo al riguardo di gran lunga preferibile una puntualizzazione in termini giuridici generali.

La direttiva 2014/41/UE, agli artt. 30 e 31, riprende la distinzione della convenzione del 2000 fondata sulla necessità o meno che si renda necessaria – ai fini di eseguire l'attività di intercettazione di telecomunicazioni - l'assistenza tecnica di un altro Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui si trovi la persona da intercettare, senza tuttavia rimarcare la rilevanza nei termini espressi dalla convenzione del 2000. Non contiene viceversa nelle sue premesse, una dettagliata "specificata" tecnica quale quella presente nella "relazione esplicativa" sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Vale la pena di riprendere tali indicazioni, per capire come il quadro sia cambiato.

La relazione del 2000 parte dal presupposto che uno Stato possieda o meno l'elemento tecnico decisivo per procedere ad intercettazione, ossia una "stazione di ingresso" e che quindi potrebbe anche non essere in grado tecnicamente di procedere direttamente all'intercettazione delle telecomunicazioni effettuate o ricevute dal proprio territorio.

In caso di non disponibilità di una "stazione di ingresso", l'alternativa ipotizzata era:

- la richiesta di assistenza ad altro Stato dotato di idonea stazione;
- la procedura del cd "telecomando" (Tale «telecomando» consente a un paese di trasmettere a distanza un ordine di intercettazione su una stazione d'ingresso situata al di fuori del suo territorio.) Una procedura che avrebbe potuto essere affidata alla (o alle) società («fornitori di servizi» nella convenzione) distributrice, nei vari territori nazionali, del servizio di telecomunicazioni satellitare, con l'obbligo per la stessa di eseguire gli ordini di intercettazione legalmente richiesti dalle autorità competenti.

A distanza di quindici anni l'evoluzione tecnologica è tale per cui il quadro generale è profondamente diverso, anche se a tutt'oggi esistono ancora Stati che potrebbero presentare criticità in relazione alla disponibilità di "stazioni di ingresso".

Prima di esaminare nel dettaglio le "risposte" elaborate, è opportuno descrivere lo "stato dell'arte" sul tema, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza e della dottrina. Solo dopo avere chiarito tali aspetti, ha, in effetti, un senso verificare la correttezza e completezza delle soluzioni adottate, considerando le possibilità "logiche" che si presentano all'interprete (escludendo, ovviamente, il caso di intercettazioni in Italia tra utenze italiane, che non interessa in questa sede).

La chiave di lettura del problema deve essere attualmente individuata nel fatto che il gestore nazionale di riferimento per le utenze interessate (da utilizzare quale "stazione di ingresso") abbia efficaci accordi di roaming con altri gestori esteri.

Proprio per non vincolare la disciplina a elementi potenzialmente e rapidamente "superati" sul piano tecnico, si è deciso di non includere nello schema di decreto legislativo definizioni che - in effetti – non sono contemplate neppure dal testo della direttiva.

E' tuttavia opportuno, nella presente sede illustrativa, precisare che per "indirizzo di comunicazione utilizzato sul territorio italiano" deve intendersi un'identità tecnica di rete in grado di fruire dei servizi di comunicazione elettronica erogati dalla rete pubblica di comunicazioni o da risorse di connettività allocate in Italia; in particolare poi per "assistenza tecnica richiesta per effettuare l'intercettazione delle competenti autorità nazionali" deve intendersi la richiesta finalizzata ad assicurare la prestazione di intercettazione, secondo le modalità definite dall'Autorità procedente, da effettuarsi su identità tecniche di rete che fanno accesso a reti di telecomunicazioni di gestori riferibili ad un altro Stato.



In sostanza, non può essere ravvisata la necessità di “assistenza tecnica richiesta per effettuare l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” nel caso in cui l’utenza mobile oggetto dell’intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico che abbia stipulato accordi di roaming tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello Stato nel quale l’atto deve essere eseguito.

In sintesi, si deve rilevare:

- 1- l’insussistenza di problemi a livello esecutivo per un’utenza che fruisca della connettività diretta assicurata da un gestore italiano.
- 2- nel caso di utenza di un gestore italiano utilizzata ad es. in un altro Paese, all’atto della chiamata il cellulare si connette alla stazione radio base più vicina (e quindi sita nel territorio estero). Il sistema della stazione riconosce il numero telefonico (caratterizzato dal prefisso +39) ed il numero IMSI che caratterizzano la chiamata; attraverso i meccanismi automatici di roaming tali dati vengono “dirottati” sul sistema nazionale.
- 3- nel caso di utenza di gestore estero che “si connette” una stazione radio base in Italia, non sussistono dei pari problemi di esecuzione, in quanto la trasmissione dei dati avviene, almeno in parte, in Italia.
- 4- nel caso di utenza di gestore estero con chiamata che avviene all’estero ed è destinata all’estero, non sussiste in termini generali la possibilità tecnica di dare corso ad una intercettazione su comunicazione “collocata” almeno in parte sulla rete italiana.

Nei casi 1, 2, 3 non si presenta la necessità di avvalersi della collaborazione “tecnica” di un altro Stato; nel caso 4 non si tratterebbe tanto di una necessità di avvalersi tecnicamente, quanto di procedere con richiesta di assistenza internazionale (di carattere generale o nell’ambito di una convenzione).

Sul piano tecnico si rileva infine che l’esecuzione tecnica delle intercettazioni telefoniche e/o dati dovrebbe avvenire in conformità agli standard di prestazione individuati dall’European Telecommunication Standard Institute (ETSI). In questo senso il considerando 33 della direttiva 2104 prevede:

“Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’importanza di provvedere affinché possa essere fornita un’adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al presente strumento in relazione all’intercettazione legale di telecomunicazioni.”

Le disposizioni in tema di intercettazioni ed acquisizione dei dati esterni relativi al traffico comunicativo sviluppato.

Anche la disciplina sulle intercettazioni è stata articolata su quattro distinte ipotesi: due per la procedura passiva (articoli 23 e 24), a seconda che sia necessaria l’assistenza tecnica dello Stato o che debba procedersi solo alla notifica della attività imminente o in corso; due per la procedura attiva (articoli 43 e 44) ugualmente distinte (assistenza o mera notifica) sulla base della necessità o meno della collaborazione tecnica dello Stato membro richiesto. Accedono alle rispettive discipline due distinte regolamentazioni (articoli 25 e 45) per il caso in cui sia necessario richiedere i dati esterni relativi al traffico telefonico (cd. tabulati), acquisibili sulla base di un ordine di esibizione di dati documentali.

Presupposto comune a tutte è che l’attività di intercettazione sia già stata autorizzata dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro richiedente.



L'art. 23 è rubricato "Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana".

Alla richiesta di assistenza tecnica proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'Unione corrisponde il riconoscimento, previo vaglio di ammissibilità, secondo le disposizioni del diritto interno (accanto agli articoli 266 e ss. c.p.p., l'ordinamento contempla modalità di autorizzazione delle operazioni su presupposti meno penetranti in caso di criminalità organizzata sia mafiosa che terroristica) del procuratore del capoluogo di distretto. Si è per tal via evitato di derogare alla disciplina delle attribuzioni stabilita in termini generali dall'art. 4, con una valutazione legata sia alla presumibile delicatezza della richiesta, in relazione alle tipologie di reato in fase di accertamento, sia alla necessità di coordinamento con indagini in corso sul territorio nazionale, quantomeno a livello distrettuale, e di garantire una risposta tempestiva.

Una volta riconosciuto l'ordine di indagine contenente la richiesta di intercettazione, il procuratore verifica puntualmente che siano indicati gli elementi formali e tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni, ivi comprese la durata prevista delle operazioni ed i motivi che rendono necessaria l'attività richiesta. Indi l'ordine riconosciuto è trasmesso al giudice per le indagini preliminari per l'esecuzione (che presuppone ulteriore vaglio). Il GIP rifiuterà l'esecuzione, oltre che per i motivi già indicati in termini generali all'articolo 10, anche se ritiene (diversamente da quanto deliberato dal procuratore) che non sussistano le condizioni "interne" di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale o delle altre norme dell'ordinamento (art.13 del d.l. 13 maggio 1991, n.152). Il rifiuto sarà quindi comunicato dal procuratore della Repubblica all'autorità di emissione, che potrà perfezionare la richiesta con ulteriori elementi di conoscenza e descrizione.

Sono previste due distinte modalità di esecuzione dell'ordine di intercettazione, a seconda che le autorità interessate dal dialogo di natura investigativa o probatoria si accordino:

- a) per la trasmissione diretta ed immediata dei flussi comunicativi, nel qual caso alle operazioni di intercettazione provvederà anche sotto il profilo esecutivo l'autorità richiedente;
- b) per la intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei dati raccolti, nel qual caso alle operazioni tecniche provvederà, sotto il profilo esecutivo, l'autorità dello Stato richiesto.

La differente modalità esecutiva non determina tuttavia, coerentemente con le indicazioni della direttiva, divergenza di protocolli decisionali nel vaglio di ammissibilità. In entrambe i casi, nella richiesta o durante l'esecuzione, l'autorità di emissione potrà altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo con l'autorità di esecuzione.

In concreto: non è pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di "indizi" (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente; chiedendo al contrario di precisare "i motivi che rendono necessaria l'attività richiesta" si pone il giudice nazionale nella sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che normalmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di rito.

Ed invero, non fosse altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l'a.g. italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Del resto si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso



dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro "attestato" dall'autorità richiedente.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere relativamente al secondo aspetto, ossia la richiesta di "indicare i motivi che rendono necessaria l'attività richiesta", formula ben più pregnante e sintonica al sistema nazionale dei generici "motivi di utilità" indicati dalla direttiva e nondimeno non rapportata espressamente ai parametri di cui all'articolo 267 c.p.p.

Veicolo della richiesta e della sua esecuzione è l'ufficio di Procura distrettuale; si è eletta questa via nell'intendimento di riproporre la dialettica procedimentale del sistema italiano, che vede la richiesta di intercettazione come atto del quale il p.m. prima formula la richiesta e che quindi, in caso di accoglimento, ne cura in seguito l'esecuzione. Non solo, posto che il destinatario dell'OEI è il procuratore distrettuale, ex art. 4 del presente decreto, è sembrato del tutto inopportuno individuare nel caso de quo una diversa competenza.

Peraltro, è evidente come il procuratore distrettuale non può essere considerato un mero tramite tra l'autorità di emissione ed il G.i.p. in quanto è al primo che spetta il vaglio di ammissibilità della richiesta; la richiesta al G.i.p. è infatti formulata dopo il riconoscimento.

A sua volta il G.i.p. non potrà autorizzare l'intercettazione qualora questa non sia ammessa in un caso interno analogo (sulla base pertanto della qualificazione giuridica del fatto) e potrà subordinare la propria decisione di dare corso alla richiesta alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.

La disciplina della direttiva è stata poi integrata con l'ipotesi, già contemplata dalla normativa nazionale, di "censura" disciplinata dall'art. 270-bis del codice di rito laddove sia richiesta l'intercettazione o siano comunque intercettate comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

Infine, con riguardo ai costi per lo svolgimento dell'attività sono state riprese integralmente le indicazioni della direttiva; gli stessi devono pertanto essere sostenuti dall'autorità giudiziaria di esecuzione, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato richiedente.

L'art. 24 (rubricato "Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato") ha fornito attuazione all'art. 31 della direttiva.

Una disciplina applicabile laddove sia stata disposta l'intercettazione di apparecchio o sistema informatico o telematico in uso a soggetto che si trovi nel territorio dello Stato e non sia richiesta l'assistenza tecnica dell'autorità nazionale.

Ciò che distingue l'ipotesi "leggera" della notifica da quella della necessaria assistenza, disciplinata dall'articolo 23 del decreto in commento, è che il procuratore del distretto in questo caso funge da punto di contatto e si limita a trasmettere la notifica al G.i.p. che procede ad un vaglio solo formale di riscontro della ricorrenza di un titolo di reato che, nell'ordinamento interno, consente l'accesso al mezzo di ricerca della prova. Ove la verifica abbia esito negativo il G.i.p. ordina l'immediata cessazione delle operazioni. Di tale provvedimento il procuratore del distretto informa, entro novantasei ore, l'autorità richiedente.



Si prevede inoltre che ove sia ordinata la cessazione delle operazioni, l'autorità nazionale è tenuta a comunicare che i risultati nelle more ottenuti dall'attività di ascolto, non possano essere utilizzati "a fini di prova". Si tratta di dare attuazione alla previsione di cui alla lettera b) del § 3 dell'articolo 31 della direttiva. Un simile limite di utilizzazione è destinato ad operare quando l'intercettazione sia stata disposta per reati per i quali l'ordinamento interno non lo prevede. Come chiarito lo spettro delle ipotesi in cui è data assistenza è quanto mai ampio; ai fini della cooperazione non si richiede il rispetto delle ulteriori condizioni legittimanti l'ascolto (gravità indiziaria, indispensabilità dello strumento invasivo ecc.) senza quindi che residui spazio per stabilire forme di utilizzabilità parziale. L'autorità italiana è tenuta quindi sul punto a comunicare che, alle condizioni stabilite dal diritto interno, del materiale raccolto non può utilmente farsi uso probatorio, perché le intercettazioni non sono ammesse, l'autorità di emissione può fare del medesimo materiale uso diverso a fini investigativi (per es. se i risultati contengono notizia di reato) o preventivi.

Conclusivamente, il dato di novità che merita di essere evidenziato è che, per effetto del recepimento della direttiva 2014/41/UE, si impone l'obbligo di informazione all'a.g. dello Stato membro ove l'utenza è utilizzata tutte le volte che l'autorità inquirente abbia notizia che l'apparecchio o la persona oggetto di controllo si trovino nel territorio di altro Stato dell'Unione.

Per quanto, infatti, alla luce delle moderne tecnologie l'ascolto all'estero sia reso del tutto agevole, in ragione del transito dei dati relativi sulla base di diffusi accordi di *roaming* tra operatori, e non sia quindi necessaria l'assistenza tecnica dello Stato estero, la direttiva impone che sia data comunicazione, quanto più immediata, da parte di chi procede tutte le volte che "l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro".

Tali obblighi di informazione sono preventivi se già al momento in cui l'intercettazione è disposta "è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato" ed è comunque immediata se nel corso delle operazioni si abbia notizia di ciò.

Tali obblighi di informazione prescindono dalla titolarità dell'utenza e devono essere adempiuti ogni volta che l'utenza anche mobile non si trovi nel territorio dello Stato "che effettua l'intercettazione".

Ciò importa conseguenze assai rilevanti dal momento che lo Stato informato può esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno.

Del materiale raccolto infatti potrà farsi uso alle condizioni specificate dallo stesso Stato informato che tuttavia potrà esigere anche che esso non sia utilizzato.

Riguardato sotto il profilo interno le condizioni perché possano essere consentite attività di intercettazione disposte da altro Stato membro collegate alla presenza anche temporanea di un'utenza sul territorio dello Stato sono quelle stabilite dall'articolo 266 del codice di procedura penale e dalle altre norme che autorizzano consimili attività, con riguardo cioè al catalogo di reati ivi contemplato.

L'autorità giudiziaria nazionale per altro verso avrà l'obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, alle medesime condizioni.



Con l'articolo 32 dedicato ai provvedimenti provvisori la direttiva prevede la possibilità di richiedere l'emissione di un OEI avente ad oggetto un provvedimento di sequestro finalizzato ad impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

L'esigenza di provvedere celermente e di facilitare - per l'autorità di emissione - l'ufficio destinatario della richiesta ha portato a individuare l'autorità di esecuzione sulla base di un criterio geografico di prossimità, nel luogo cioè ove si trova la cosa da sequestrare (vedi art.26 dello schema di decreto).

Così come precisato dalla direttiva, particolare attenzione è stata data ai tempi e modalità di esecuzione del provvedimento. Provvedimento che dovrà essere emesso non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI. È stata infine disciplinata la revoca del provvedimento provvisorio, che deve essere comunque notificata immediatamente all'autorità richiedente.

Alla procedura attiva sono dedicate norme relative all'emissione dell'ordine di indagine, che ne disciplinano quindi l'ambito, il contenuto, le modalità di partecipazione dell'autorità di emissione alla sua esecuzione, le modalità di trasmissione. Sono disciplinate inoltre le facoltà di emettere un ordine di indagine su richiesta della difesa nonché le indicazioni obbligatorie ai fini della esecuzione che garantiscano l'utilità probatoria dell'ordine e gli avvisi ai difensori dell'avvenuta esecuzione

L'art. 27 individua l'autorità giudiziaria legittimata ad emettere l'OEI in base alla fase in cui si trova il procedimento al momento dell'emissione dell'ordine e più precisamente con riguardo all'atto o agli atti da compiere. Si stabilisce così che nella fase delle indagini preliminari, qualora venga chiesto il compimento di attività di indagine, l'OEI venga emesso dal pubblico ministero titolare delle stesse.

Parimenti, dopo l'esercizio dell'azione penale sarà il giudice che procede a provvedere alla relativa emissione ovvero il giudice dell'udienza preliminare. Analogo potere è attribuito al tribunale nel procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione. Se la natura giurisdizionale di siffatto procedimento appare ormai indiscutibile, nondimeno la precisazione è sembrata utile al fine di evitare incertezze riservando espressamente siffatta possibilità all'autorità giudiziaria.

Non si è inteso positivizzare con riguardo alle richieste di giudici e pubblici ministeri in fase attiva il principio di proporzione dal momento che l'ordinamento interno disciplina atti di indagine tipici per i quali rispetto al singolo scopo investigativo la proporzione è presunta per legge. L'art. 326 del codice di procedura penale stabilisce, infatti, che il pubblico ministero svolge le indagini "necessarie" per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Le norme in materia di prova rinviano ai concetti di irrilevanza e superfluità della prova. Vale a dire cioè che il principio di proporzione è immanente al sistema interno relativo ai mezzi di prova e di ricerca della prova, calibrato anche in relazione alla gravità dei reati per cui si procede (si pensi significativamente alla materia delle intercettazioni).

In maniera tendenzialmente speculare rispetto alla procedura passiva sono stabilite le condizioni per l'emissione dell'ordine, in sintonia con quanto disposto dalla direttiva si stabilisce che l'OEI non può essere emesso per atti che non potrebbero essere compiuti in un caso interno analogo: l'ordine è emesso per il compimento di un atto o l'assunzione di una prova alle condizioni stabilite dalla legge italiana, così scongiurando ogni pericolo che si vogliano aggirare tramite l'OEI limiti o vincoli posti dal diritto interno.

Per quel che attiene poi alla trasmissione (art.32) giova qui sottolineare come si sia scelta la trasmissione diretta *tout court* tra le autorità giudiziarie interessate sia sotto il profilo della trasmissione dell'ordine, sia per eventuali ulteriori comunicazioni. Sebbene l'art. 7 § 3 della direttiva avrebbe consentito la trasmissione e la ricezione amministrativa tramite un'autorità



centrale, pure si è preferito evitare di aggravare la procedura, consentendo tuttavia che possa essere richiesto l'ausilio del Ministero "se necessario", in caso cioè di difficoltà nelle comunicazioni con l'autorità di esecuzione o quando insorgano questioni sulla provenienza e autenticità dell'atto, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva.

L'art. 34 stabilisce le modalità di trasmissione in caso di collegamento tra ordini di indagine che integrino cioè una richiesta investigativa precedente o completino l'assunzione di una prova già richiesta.

Con le modalità e nei casi stabiliti dal codice di procedura penale è dato avviso alle parti del deposito della documentazione relativa all'esecuzione dell'atto richiesto. L'art. 35 regola cioè i diritti connessi alla conoscibilità degli esiti dell'attività d'indagine svolta o d'acquisizione probatoria assunta nello Stato di esecuzione. La norma prevede infatti che la documentazione ricevuta dall'autorità giudiziaria in relazione all'esecuzione di un OEI sia messa a disposizione del difensore e delle altre parti che hanno diritto di esaminarla ed estrarne copia, mediante deposito e conseguente avviso, nei tempi e modi già stabiliti dall'ordinamento interno.

Il § 3 dell'art. 1 della direttiva dispone che l'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

Si è inteso dare attuazione a questa norma con un'apposita disciplina dell'*ordine di indagine emesso su richiesta della difesa* contenuta nell'art. 31 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo prevede che il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione può chiedere all'autorità giudiziaria che procede l'emissione di un ordine europeo d'indagine.

La direttiva non estende il diritto anche alla persona offesa e alle altre parti private.

La richiesta andrà rivolta all'autorità giudiziaria che procede e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, non solo l'indicazione dell'atto che si intende assumere all'estero ma anche i motivi che ne giustificano l'assunzione. In caso di rigetto il pubblico ministero provvede con decreto motivato, il giudice con ordinanza resa evidentemente in contraddittorio. L'articolo si inserisce nell'ambito delle attribuzioni difensive giacché l'ordinamento riconosce che la difesa possa avanzare richieste istruttorie all'autorità giudiziaria anche nella fase delle indagini preliminari.

Peraltro, la direttiva non consente di prevedere – né avrebbe potuto essere diversamente – che il difensore dell'indagato/imputato possa richiedere direttamente all'autorità giudiziaria di altro Stato membro l'esecuzione di un atto d'indagine. Si è quindi cercato, nei limiti imposti dalla Direttiva e nel rispetto delle norme degli altri Stati di dare le più ampie facoltà alla difesa. Trattandosi di materia esulante dalla disciplina di cui alla direttiva, non sono regolamentate le attività difensive disciplinate dal titolo VI bis del libro V del codice di procedura penale, ritenendosi oltretutto che i difensori, gli investigatori privati ed i consulenti tecnici possano recarsi all'estero per conferire con persone residenti o dimoranti in altro Stato e in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, per ivi svolgere con le stesse colloqui non documentati (ex art. 391 bis c. 1° c.p.p.) senza dover richiedere l'emissione di un OEI. Per le medesime ragioni, si è ritenuto non necessario disciplinare la richiesta di emissione di un OEI per autorizzare la difesa dell'indagato ad invitare le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa residenti o dimoranti all'estero, a venire nel territorio dello Stato italiano per rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art.391 ter c.p.p. o a trasmettere una dichiarazione scritta, con firma autenticata da un pubblico ufficiale dello Stato estero.



In via generale è stabilito dall'art.33 – sia dunque che l'ordine sia emesso su richiesta o per iniziativa dell'autorità giudiziaria – che le modalità di svolgimento dell'atto siano concordate con l'autorità di esecuzione e che siano indicati espressamente i diritti e le facoltà riconosciute alla difesa. La direttiva prevede infatti che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione si attenga alle formalità ed alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione sempre che non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (art.9 § 2). In particolare, la norma risponde alle esigenze di tutela dei diritti della difesa nelle ipotesi in cui sia necessario assumere, per es., dichiarazioni da persone residenti o dimoranti all'estero, ovvero altri mezzi di prova; la specificazione appare di sicura utilità anche considerato quanto l'art. 431 c.p.p. stabilisce alla lett. f).

Al riguardo l'articolo 36 contiene disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero. La scelta di non novellare il codice di procedura penale impone che sia data regolamentazione alla destinazione degli atti raccolti all'estero mediante ordine di indagine, nozione estranea al codice di rito che contempla solo le rogatorie internazionali espressamente menzionate dall'art.431 c.p.p. Per fornire dunque disciplina equiparabile si stabilisce che «sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale: a) *i documenti* acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli *atti non ripetibili* assunti con le stesse modalità; b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana».

Gli atti garantiti e gli atti irripetibili raccolti attraverso il nuovo strumento di cooperazione contribuiscono quindi a formare il fascicolo per il dibattimento, non diversamente da quelli raccolti mediante il vecchio sistema della rogatoria internazionale.

Quanto alla prova dichiarativa raccolta mediante ordine di indagine nella fase delle indagini essa è sottoposta al medesimo regime di lettura stabilito dall'art. 512 bis c.p.p. per la prova raccolta mediante rogatoria. Il riferimento agli atti non indicati dall'art. 431 c.p.p. è volto a chiarire che il regime di cui all'art. 512-bis c.p.p. riguarda le informazioni raccolte dal pubblico ministero in corso di indagine o dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422c.p.p., non anche ovviamente gli atti assunti in incidente probatorio che sono in contrario raccolti nel fascicolo del dibattimento anche quando assunti mediante ordine di indagine (lettera b) del comma 1 del medesimo art.36 in esame).

Il Capo II del titolo III reca Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine e contiene una serie di istituti speculari, sul versante attivo, rispetto a quelli del Titolo II.

L'art. 37 disciplina in maniera tendenzialmente analoga quanto previsto dal corrispondente articolo della procedura passiva in punto di trasferimento temporaneo. Si stabilisce così che l'autorità giudiziaria può emettere un OEI per ottenere la comparizione di una persona detenuta in un altro Stato membro ai fini del compimento di un atto per il quale si renda necessaria la sua presenza. Ai fini di consentire la temporanea permanenza in Italia all'interno di un istituto penitenziario ove manchi il pubblico ministero emetterà ordine di carcerazione e assicurerà che sia stato prestato il consenso al trasferimento, in sede di accordo sulle modalità del trasferimento, sulla sua durata, sui dettagli della sua detenzione.

L'art. 38 disciplina il trasferimento di un soggetto, detenuto nello Stato, verso lo Stato di esecuzione sempre ovviamente al fine del compimento di un atto di indagine. Il consenso dell'interessato è raccolto con le medesime modalità stabilite dall'art.16 e analogamente il rinvio a tale norma è volto a regolamentare anche gli effetti dell'eventuale custodia patita all'estero

L'art. 39 disciplina l'audizione a distanza dell'indagato, dell'imputato, del testimone o del perito. Perché possa essere emesso ordine di indagine funzionale alla videoconferenza è necessario che la persona da ascoltare risieda o dimori all'estero o che motivi particolari di opportunità o



impossibilità non ne suggeriscano l'audizione diretta. In questo senso lo stato di detenzione all'estero è ritenuto in sé tale da autorizzare la richiesta, negli altri casi dovranno ricorrere giustificati motivi tali da far escludere la comparizione davanti all'autorità in territorio nazionale. Per l'audizione di un indagato o di un imputato è necessario il consenso degli interessati.

Si è inoltre stabilito, ove in un caso specifico, l'autorità di esecuzione non abbia a disposizione i mezzi tecnici per procedervi, che questi vengano messi a disposizione dalla nostra autorità giudiziaria.

Non è regolata la conferenza telefonica prevista in direttiva esclusivamente con riferimento a testimoni e periti in quanto si tratta di modalità di assunzione della prova non contemplata dall'ordinamento interno.

L'art. 40 disciplina le concrete modalità applicative per avanzare una richiesta di acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari all'estero. Oltre i requisiti indicati in generale dall'art.30 l'ordine dovrà motivare la rilevanza dell'atto e contenere le informazioni atte a identificare la banca o l'istituto interessato. Quando l'ordine sia funzionale all'acquisizione di dati in tempo reale, come visto secondo l'ordinamento interno, si è di fronte eventualmente ad un'attività di intercettazione regolata dall'art.266 *bis* c.p.p. e come tale dunque l'ordine di indagine è regolato dai successivi articoli 43 e 44.

Le attività sotto copertura e le richieste di ritardare atti di arresto o sequestro all'estero, di cui agli artt. 41 e 42, sono ammesse nei soli casi stabiliti dalla più volte citata legge n.146 del 2006 e le modalità di esecuzione sono affidate alla diretta corrispondenza tra autorità interessate. Resta ovviamente fermo che secondo la direttiva tali attività sono svolte sotto la vigilanza dell'autorità di esecuzione alle condizioni da esso stabilite e nel rispetto della legge del luogo di esecuzione, anche con riguardo all'eventuale status riconosciuto a chi partecipi sul territorio estero a siffatte attività.

Gli articoli 43 e 44 dello schema di decreto sono dedicati alle attività di intercettazione richieste dall'autorità giudiziaria nazionale.

Come sopra rilevato il dato di novità che merita di essere puntualizzato è che la direttiva 2014/41/UE, impone obblighi di informazione tutte le volte che l'autorità inquirente abbia notizia che l'apparecchio o la persona oggetto di controllo si trovi sul territorio di altro dell'Unione.

Per quanto alla luce delle moderne tecnologie l'ascolto all'estero sia di fatto reso del tutto agevole, in ragione del transito dei dati relativi sulla base di diffusi accordi di *roaming* tra operatori, e non sia quindi necessaria l'assistenza tecnica dello Stato estero, la direttiva impone che sia data comunicazione, quanto più immediata, da parte di chi procede tutte le volte che l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio dello "Stato membro notificato".

Tali obblighi di informazione sono preventivi se già al momento in cui l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello "Stato membro notificato" ed è comunque immediata se nel corso delle operazioni si abbia notizia di ciò.

Ciò importa conseguenze rilevanti dal momento che lo Stato informato può esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno.

Si veda dunque quanto stabilito dall'art.44 dello schema di decreto che impone al pubblico ministero la cessazione dell'attività dietro comunicazione dell'autorità dello "Stato membro notificato". L'uso processuale del materiale raccolto non è tuttavia precluso in difetto di una comunicazione in tal senso dello Stato informato.



L'art. 43 disciplina invece le richieste che presuppongono la necessità che lo Stato di esecuzione presti la propria assistenza tecnica ai fini dello svolgimento delle operazioni di intercettazione.

Sono stabilite le informazioni che l'ordine di indagine deve necessariamente contenere ed è affidato all'accordo tra autorità la modalità operativa secondo che la richiesta sia funzionale all'immediata trasmissione dei dati ovvero affidi allo Stato di esecuzione l'intera procedura, mediante intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei dati.

L'attività richiesta presuppone la preventiva emissione da parte del G.i.p. di un valido provvedimento di autorizzazione alle operazioni di cui è fatta espressa menzione nell'ordine (art.43, comma 2, lettera a).

Non sono state cioè individuate ragioni per derogare allo schema generale in materia di intercettazioni. Sarà pertanto sempre il G.I.P. a verificare i presupposti della richiesta, in base alla disciplina di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. e quindi – eventualmente - a respingerla in assenza di tali presupposti. Il procuratore della Repubblica dovrà, pur tuttavia, integrare la richiesta formulata sulla base dell'autorizzazione con l'indicazione dei motivi per cui considera l'atto di indagine utile al procedimento penale e con le informazioni necessarie all'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione, nonché con l'indicazione della durata delle operazioni ed ogni ulteriore elemento utile all'esecuzione.

Analogamente a quanto previsto dall'art.30 della direttiva, anche in questo caso – e sulla falsariga delle indicazioni della direttiva – la richiesta può altresì contenere l'indicazione circa la necessità che l'intercettazione debba essere eseguita con trasmissione immediata delle telecomunicazioni all'autorità giudiziaria italiana ovvero intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni alla autorità giudiziaria italiana.

Attività in funzione delle quali è prevista la possibilità di un'interlocazione tra il Procuratore della Repubblica, in caso di accoglimento, con l'autorità di esecuzione. Interlocazione che è stata demandata direttamente al p.m. e non al G.i.p. alla luce del fatto che anche per le intercettazioni "nazionali" ex art. 266 c.p.p. la fase esecutiva- anche per ragioni di rapidità di valutazione - è indicata in capo all'organo dell'accusa.

Ancora in assoluta sintonia con le indicazioni della direttiva, all'art.43 dello schema, è stato previsto che la richiesta (anche nel corso della esecuzione dell'attività) possa altresì riguardare, se ve ne è particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione.

L'art. 46 contiene le opportune disposizioni di copertura finanziaria.



DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE.

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p>Articolo 1 <i>Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione</i></p> <p>1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.</p> <p>L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.</p> <p>2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva.</p> <p>3. L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.</p> <p>4. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.</p>		<p>Nello schema di decreto legislativo predisposto l'art. 1 stabilisce le seguenti disposizioni di principio: «ART. 1 (<i>Disposizioni di principio</i>) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata "Direttiva", relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo».</p> <p>L'art. 2 è dedicato alle definizioni in maniera conforme a quanto stabilito in direttiva. Gli artt. 4 e 5 nel disciplinare le attribuzione dell'autorità italiana in punto di riconoscimento e esecuzione fanno rinvio ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale (§ 4 dell'art. 1 della direttiva). L'art. 7 definisce il principio di proporzione. L'art. 30 dello schema è dedicato all'emissione di OEI su richiesta della difesa (§ 3). L'art. 12 disciplina la trasmissione dei verbali di prova e degli atti già nella disponibilità dell'autorità nazionale (§ 1 secondo comma).</p> <p>Si tenga presente che lo schema di decreto attuativo della direttiva consta di 3 articoli intitolati alle disposizioni generali. Il titolo II è dedicato alle richieste dall'estero e disciplina quindi la ricezione di un OEI da altro Stato membro. Il capo I del titolo II è dedicato al procedimento e alle regole generali in materia di competenze interne, obblighi di comunicazione, modalità di partecipazione a un OEI, motivi di rifiuto e deroghe alla doppia incriminazione, spese (artt. 4 - 15). Il capo II è dedicato ai singoli atti di indagine disciplinati dalla direttiva, richiesti all'autorità italiana mediante emissione di un OEI. I capi III e IV contengono la regolamentazione delle richieste di intercettazione e di sequestro. Il titolo III disciplina</p>



<p>la procedura attiva, vale a dire le condizioni alle quali l'autorità nazionale può emettere un OEI. Il capo I contiene le regole generali e di principio. Il capo II è dedicato ai singoli atti di indagine espressamente menzionati nella direttiva.</p>		
<p>ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a. "Ordine europeo di indagine penale", di seguito denominato "ordine di indagine": il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, tale ultimo di seguito denominato "Stato di emissione", per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione, tale ultimo di seguito denominato "Stato di esecuzione", ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria di quest'ultimo Stato;</p> <p>b. "autorità di emissione": l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;</p> <p>c. "autorità di esecuzione": l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;</p> <p>d. "autorità centrale": il Ministero della Giustizia.</p>		<p>Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'OEI;</p> <p>b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'OEI, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto;</p> <p>c) «autorità di emissione»:</p> <p>i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o</p> <p>ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI;</p> <p>d) «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo.</p> <p>Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto</p>



<p>nazionale di quest'ultimo.</p> <p><i>Articolo 3 Ambito di applicazione dell'OEI</i></p> <p>L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.</p>	<p>Si veda per la disciplina delle squadre investigative comuni il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.34, attuativo della decisione quadro 2002/465/GAI espressamente richiamato nel decreto attuativo della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000</p>	<p>Le squadre investigative comuni sono disciplinate dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della decisione quadro 2002/465/GAI il cui contenuto è ripetitivo di quanto stabilito dalla convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000.</p>
<p><i>Articolo 4</i> Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI</p> <p>Un OEI può essere emesso:</p> <p>a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;</p> <p>b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale</p>	<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.37 RECANTE Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.</p> <p>Legge 24 novembre 1981, n.689 art.22</p>	<p>La definizione di autorità di emissione contenuta nell'art. 2 dello schema di decreto consente il riconoscimento dell'OEI quando proveniente da un'autorità giudiziaria anche quando essa convalidi un atto dell'autorità amministrativa. In maniera corrispondente l'art. 10 comma 3 prevede la restituzione dell'OEI nei casi in cui è stato «emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato». L'ordinamento interno stabilisce che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa è dato ricorso all'autorità giurisdizionale civile (ART. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689)..</p>



<p>c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e</p> <p>d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione</p> <p>Articolo 5 Contenuto e forma dell'OEI</p> <p>1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.</p> <p>L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;</p> <p>b) l'oggetto e i motivi dell'OEI;</p> <p>c) le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;</p> <p>d) una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;</p> <p>e) una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato</p>		
		<p>Il Contenuto e la forma dell'ordine di indagine sono disciplinati dal lato attivo in aderenza a quanto stabilito dalla direttiva:</p> <p>ART. 30 (Contenuto dell'ordine di indagine)</p> <p>1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati relativi all'autorità di emissione;</p> <p>b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;</p> <p>c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;</p> <p>d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;</p> <p>e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.</p> <p>L'art. 32 disciplina tra l'altro l'obbligo di traduzione.</p> <p>ART. 32 (Trasmissione dell'ordine di indagine)</p> <p>1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorità centrale se necessario.</p> <p>2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.</p> <p>3. L'autorità di esecuzione è individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.</p> <p>4. L'ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata</p>



<p>membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.</p> <p>3. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEI di cui all'allegato A in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.</p>		<p>dall'autorità di esecuzione.</p>
<p>Articolo 6 <i>condizioni di emissione e trasmissione di un OEI</i></p> <p>1. L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e</p> <p>b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.</p> <p>2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.</p> <p>3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'OEI. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI.</p>	<p>Art. 326 c.p.p. Finalità delle indagini preliminari.</p> <p>1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale</p>	<p>L'ordinamento interno disciplina atti di indagine tipici per i quali rispetto al singolo scopo investigativo la proporzione è presunta per legge. L'art. 326 del codice di procedura penale stabilisce, infatti, che il pubblico ministero svolge le indagini "necessarie" per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Le norme in materia di prova rinviano ai concetti di irrilevanza e superfluità della prova. Al rispetto di tali limiti rinvia espressamente l'art. 27 del decreto:</p> <p>«ART. 27 (emissione dell'ordine di indagine) 1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti. ».</p> <p>I successivi articoli che disciplinano la procedura attiva così dispongono:</p> <p>ART. 33 (Indicazioni all'autorità di esecuzione)</p> <p>1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori</p>
		<p>ART. 34 (Ordine di indagine collegato a un ordine precedente)</p> <p>1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in</p>



altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.

2. L'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine può presentare direttamente all'autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato.

ART. 35 (Avvisi alle parti e ai difensori)

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.

La direttiva considera espressamente (considerando n.10) che «L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l'atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata».

A questo riguardo, sotto il profilo passivo, l'art. 6 del decreto prevede, al comma 3, «l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo



		<p>quanto previsto dall'articolo 7». Il successivo art. 7 dispone appunto:</p> <p>«ART. 7 (Principio di proporzione) 1. L'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.».</p>
<p>Articolo 7 Trasmissione dell'OEI</p> <p>1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.</p> <p>2. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.</p> <p>3. Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.</p> <p>4. L'autorità di emissione può trasmettere l'OEI mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione</p>		<p>L'articolo 7 della direttiva dispone in materia di trasmissione dell'OEI. Riguardato dal lato passivo il fenomeno è regolato esclusivamente con riguardo alle comunicazioni con l'autorità di emissione e all'eventuale restituzione dell'OEI, non potendo essere affidata alla legislazione nazionale la regolamentazione di attuazione di tali principi nei singoli ordinamenti degli Stati membri. Alle comunicazioni con l'autorità di emissione è dedicato l'art. 6:</p> <p>«ART.6 (<i>Comunicazioni all'autorità di emissione</i>)</p> <p>1. Della ricezione dell'ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all'autorità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.</p> <p>2. All'autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.</p> <p>3. Parimenti, l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.</p> <p>4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo</p>



<p>comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio.</p> <p>5. Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.</p> <p>6. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.</p> <p>7. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.</p>	<p>dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.»</p> <p>L'art.4 che disciplina le attribuzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui gli atti richiesti vanno compiuti, individuato di regola quale autorità di esecuzione che mantiene i rapporti con l'autorità di emissione, al comma 4 regolamenta anche il caso contemplato dal § 6 dell'art. 7 della direttiva.</p> <p>Dal lato attivo l'art. 7 trova attuazione nelle disposizioni dell'art. 32 già sopra riportato:</p>
<p>Articolo 8 OEI collegato a un OEI precedente</p> <p>1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI, alla sezione D del modulo che figura nell'allegato A.</p> <p>2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare un OEI integrativo direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in detto Stato, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).</p> <p>3. Qualsiasi OEI che integra un OEI precedente è certificato a norma dell'articolo</p>	<p>All'articolo 8 della direttiva, sotto il profilo della ricezione dell'OEI, è data attuazione con le previsioni contenute nell'art. 4 comma 6: «Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo»; l'art. 8 contempla in caso di partecipazione dell'autorità di emissione alle attività sul territorio nazionale la diretta consegna delle prove richieste che può presupporre eventualmente un ordine integrativo in tal senso.</p> <p>Dal lato attivo provvede l'art. 34:</p> <p>«ART. 34 (<i>Ordine di indagine collegato a un ordine precedente</i>) 1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A. 2. L'autorità</p>



<p>5, paragrafo 1, primo comma e, se del caso, convalidato a norma dell'articolo 2, lettera c).</p>		<p>giudiziarla che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine può presentare direttamente all'autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato».</p>
<p>ARTICOLO 9 riconoscimento ed esecuzione</p> <p>1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva</p> <p>2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.</p> <p>3. Se riceve un OEI non emesso da un'autorità di emissione come specificato all'articolo 2, lettera c), l'autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.</p>	<p>Art. 54 c.p.p. Contrasti negativi tra pubblici ministeri.</p> <p>1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.</p> <p>2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.</p> <p>3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge</p> <p>3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri</p> <p>Art. 54-bis. c.p.p. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero.</p> <p>1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.</p> <p>2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto</p>	<p>Al riconoscimento ed all'esecuzione sono dedicati gli articoli 4 e 5 del decreto:</p> <p>«ART. 4 (Attribuzioni del pubblico ministero)</p> <p>1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni.</p> <p>2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.</p> <p>3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel più breve termine indicato dall'autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.</p> <p>4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo.</p> <p>5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.</p>



motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri

c.p.p. art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata ¹⁾.

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati

c.p.p. art. 366. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [c.p.p. 350, 356, 364], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia ¹⁾.

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata

6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale».

«ART. 5 (Intervento e poteri di controllo del giudice)

1. Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.

3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

L'ultima parte del comma 2 dell'art. 4 discende dall'espressa previsione del § 2 dell'articolo 9 della direttiva che fa salve diverse disposizioni della direttiva stessa nel caso di consegne controllate e operazioni sotto copertura (art. 21 e 22 del decreto), attività rispetto alle quali, se svolte sul territorio

4. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto



dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.

5. Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme al diritto dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.

6. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127

c.p.p. art. 127. Procedimento in camera di consiglio.

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio ¹⁾, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se comparono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo ²⁾.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2

nazionale, trova applicazione esclusiva la legge italiana. Quanto al § 3 del citato articolo 9 la sua attuazione è contenuta nell'art. 10 ultimo comma del decreto che prevede la restituzione in caso di trasmissione da parte di autorità diversa.

Alla diretta partecipazione alle attività richieste (§ 4 e 5) è dedicato l'art. 8, che predilige di regola il ricorso a squadre investigative comuni se la richiesta interviene nel corso delle indagini; ove non opportuno (si pensi alla mera audizione di persona informata) si provvede altrimenti, regolando in ogni caso qualifica e status del funzionario straniero:

«ART. 8 (Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione) 1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine. 4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale. 5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione».

Dal lato attivo si rinvia agli articoli 27 e 31, sopra riportati, e l'art. 29 che stabilisce le condizioni alle quali l'autorità italiana è autorizzata a partecipare all'OEI in territorio di altro Stato membro:

«ART. 29 (Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine) 1. Fuori del caso di cui all'articolo 27, comma 3, il



		<p>pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa. 3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 relative alla responsabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune».</p>
<p>Articolo 10 <i>Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine</i></p> <p>1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:</p> <p>a) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure</p> <p>b) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:</p> <p>a) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello</p>		<p>L'articolo 10 della direttiva trova compiuta attuazione nell'art. 9 del decreto:</p> <p>«ART. 9 (<i>Modalità particolari di esecuzione</i>)</p> <p>1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorità di emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.</p> <p>2. Previo accordo con l'autorità di emissione, si dà luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.</p> <p>3. L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.</p> <p>4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.</p> <p>5. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere da a) ad f), si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di</p>



<p>Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;</p> <p>b) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;</p> <p>c) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;</p> <p>d) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;</p> <p>e) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.</p> <p>3. L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'OEI quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.</p> <p>4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'OEI.</p> <p>5. Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia</p>		<p>indagine avente ad oggetto:</p> <p>a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;</p> <p>b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;</p> <p>c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;</p> <p>d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;</p> <p>identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP».</p> <p>La norma è completata dalle disposizioni relative al rifiuto e alla previsione di deroga al principio della doppia incriminazione e consente di dare sempre attuazione agli atti specificati dalle lettere da a) a e) del § 2 dell'articolo 10 della direttiva. La norma interna si premura di specificare che gli atti di indagine non coercitivi sono quelli "che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio".</p> <p>In questi casi l'ordinamento interno consente di dare esecuzione all'OEI nelle forme richieste, giusta l'espressione "in ogni caso" usata dal comma 5, che fa salvezza delle ipotesi di rifiuto diverse da quella di cui alla lettera f) dell'art. 10 del decreto corrispondente alle lettere g) e h) dell'articolo 11 della direttiva. Si rileva che per l'ordinamento interno il fenomeno che un fatto non sia previsto come reato ovvero che non sia superata la soglia prevista per la punibilità è del tutto analogo.</p>
---	--	--



<p>previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.</p>		<p>La previsione di cui al § 5 dell'articolo 5 della direttiva è trasposta al comma 3 dell'articolo 9 del decreto; l'impossibilità di eseguire l'attività richiesta anche con altro atto ugualmente idoneo allo scopo è prevista come motivo di rifiuto; il motivo interviene tuttavia solo all'esito delle opportune consultazioni tra autorità onde concordare l'eventuale adozione di uno o più atti equipollenti.</p>
<p>Articolo 11 motivi di non riconoscimento o di non esecuzione</p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora:</p> <p>a) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;</p> <p>b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;</p> <p>c) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo;</p> <p>d) l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del <i>ne bis in idem</i>;</p> <p>e) l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel</p>	<p>e.p.p. art. 649. Divieto di un secondo giudizio .</p> <p>1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.</p> <p>2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo</p> <p>c.p.p. art. 343. Autorizzazione a procedere.</p> <p>1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere [Cost. 68; c.p. 313], il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.</p> <p>2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo [c.p.p. 384] o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio [c.p.p. 374] solo se l'interessato lo richiede.</p> <p>3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione [Cost. 68] o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli</p>	<p>All'attuazione provvede l'art. 10 del decreto:</p> <p>«ART. 10 (Motivi di rifiuto e di restituzione)</p> <p>1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:</p> <p>a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronée o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;</p> <p>b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;</p> <p>c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;</p> <p>d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;</p> <p>e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</p> <p>f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dall'articolo 11.</p> <p>2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non</p>



territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di emissione;

f) sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;

g) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o

h) il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.

2. Il paragrafo 1, lettera g), e il paragrafo 1, lettera h), non si applicano agli atti di indagine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI,

344, 345 e 346⁽¹⁾.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati [c.p.p. 191].

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata

impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

3. È restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa da quella giudiziaria o da questa non convalidato».

La norma disciplina i casi di rifiuto in maniera conforme alla direttiva. Si è detto delle lettere g) e h) dell'articolo 11 della direttiva che danno entrambe luogo a una mancanza di previsione di punibilità e sono accorpate dunque alla lettera f) dell'art. 10 del decreto.

La lettera d) è idonea a disciplinare i casi di *ne bis in idem*, regolati nel diritto interno dall'art. 649 c.p.p. la locuzione usata nel testo ricalca quella analoga contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2016 attuativo della decisione quadro 2009/829/GAI.

Quanto al riferimento alle immunità il rifiuto consegue all'impossibilità di rimuoverla da parte dell'autorità italiana; la previsione va collegata a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto sopra riportato che prevede: "Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta". Tale ultima disposizione è coerente con la previsione di cui al § 5 dell'articolo 11 della direttiva che attribuisce all'autorità di esecuzione la richiesta relativa a condizione che la revoca dell'immunità dipenda dallo stesso stato di esecuzione. Da qui il richiamo all'autorizzazione a procedere come disciplinato dal codice di procedura penale (art. 343 e 344).

Quanto al § 4 si veda la previsione dell'art. 6 circa gli obblighi di comunicazione dell'autorità italiana "al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto" e sopra integralmente riportato.

L'incompletezza non emendata dell'OEI o le contraddizioni in esso contenute con riguardo all'atto richiesto ne rendono impossibile l'esecuzione e quindi costituisce motivo di rifiuto (si veda l'articolo 16 § 2 lettera a) della direttiva).



in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

Quanto all'allegato D della direttiva, menzionato all'articolo 11 sub lettera g), è stato trasposto nel corpo dell'art. 11 del decreto:

ART. 11 (*Deroghe alla doppia incriminazione*)

1. Il motivo di rifiuto di cui all'art. 10 lett. f) non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:

- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- i) riciclaggio;
- l) falsificazione e contraffazione di monete;
- m) criminalità informatica;
- n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;
- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;



<p>Articolo 12 <i>Termini per il riconoscimento e l'esecuzione</i></p> <p>1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.</p> <p>2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, ovvero se l'autorità di emissione ha richiesto nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza.</p> <p>3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.</p> <p>4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai</p>		<p>dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;</p> <p>ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;</p> <p>ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;</p> <p>gg) violenza sessuale;</p> <p>hh) incendio;</p> <p>ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;</p> <p>ll) dirottamento di nave o aeromobile;</p> <p>mm) sabotaggio.</p>
		<p>Deve essere qui richiamato il contenuto degli articoli 4 e 5 del decreto come sopra riportati, che disciplinano termini e modalità del riconoscimento e dell'esecuzione. Le predette norme sono completate dall'art. 6, pure sopra riportato, che regola gli obblighi di comunicazione nel caso di ritardo nell'esecuzione. Allo stesso modo l'art. 14 del decreto disciplina le ipotesi di rinvio e i conseguenti adempimenti dell'autorità italiana in punto di comunicazioni all'autorità di emissione.</p>



<p>sensi dell'articolo 15, o le prove che si intendono acquisire con l'atto di indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto di indagine senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.</p> <p>5. Se per l'autorità di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o la data specifica prevista al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.</p> <p>6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto d'indagine</p>		
<p>Articolo 13 (<i>Trasferimento delle prove</i>)</p> <p>1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI.</p> <p>Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che</p>		<p>L'attuazione dell'articolo 13 della direttiva è contenuta nell'art. 12 del decreto: «ART.12 (<i>Trasferimento delle prove</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorità di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento. 2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorità di emissione. 3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della



<p>partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'arti colo 9, paragrafo 4.</p> <p>2. Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.</p> <p>3. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.</p> <p>4. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.</p>		<p>consegna diretta, è data attestazione in forma scritta.</p> <p>4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti».</p> <p>La norma non necessita di particolari spiegazioni se non con riguardo alla possibilità che un'impugnazione interferisca sul trasferimento. Al riguardo si riporta l'art. 13 del decreto nella parte di interesse: «L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto».</p>
<p>Articolo 14. <i>Mezzi di impugnazione</i></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'OEI.</p> <p>2. Le ragioni di merito dell'emissione</p>	<p>c.p.p. art. 322-bis. Appello.</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.</p> <p>1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il</p>	<p>Si rileva che in materia di mezzi di ricerca della prova l'ordinamento interno non prevede impugnazioni, ad eccezione che per l'atto di sequestro probatorio. La direttiva consente la contestazione dei profili di merito relativamente all'atto acquisito mediante OEI davanti all'autorità di emissione. L'art. 13 del decreto dà attuazione alla direttiva mediante previsione di un procedimento snello che consenta la contestazione dei profili attinenti al riconoscimento dell'OEI, distinguendo i casi in cui al riconoscimento e</p>



dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3. Laddove non comprometta la riservatezza di un'indagine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.

4. Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.

6. Un'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.

7. Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite

tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento⁽¹⁾.

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310

c.p.p. art. 324. Procedimento di riesame.

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria⁽²⁾.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti⁽³⁾.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria⁽⁴⁾.

all'esecuzione provveda direttamente il procuratore della Repubblica, da quelli in cui è, invece, richiesto l'intervento del giudice. In tale ultima ipotesi il giudice di ufficio o su richiesta delle parti, avanzata direttamente, dal momento che si procede in udienza camerale, provvede al controllo sul decreto di riconoscimento, con ordinanza, cioè con un provvedimento motivato. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione, se l'OEI riguarda un sequestro, e ciò al fine di garantire la sostanziale equiparazione del nuovo mezzo di impugnazione a quello ordinariamente previsto in materia dall'ordinamento interno.

La necessità di garantire l'impugnazione dell'OEI secondo il diritto interno si traduce inoltre nella previsione del riesame avverso ordine di indagine emesso dall'autorità italiana che abbia ad oggetto il sequestro eseguito all'estero. Da qui la previsione dell'articolo 28 del decreto.

«ART. 13 (Impugnazioni)

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.

3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorità di emissione della decisione. Quando l'opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.

4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.

5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10,



7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale⁴⁾.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro

c.p.p. art. 325. Ricorso per cassazione.

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324⁵⁾, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice⁶⁾ può essere proposto direttamente [c.p.p. 569] ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza

dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6. Non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo».

I commi da 1 a 6 disciplinano l'opposizione conseguente alla comunicazione del decreto di riconoscimento prevista laddove la legge processuale riconosca diritto di avviso al difensore, altrimenti il decreto è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo se al difensore non compete il diritto di avviso. Sull'opposizione il giudice decide senza formalità, sentito il procuratore della Repubblica. Il parere è richiesto perché l'autorità di esecuzione ha l'onere di comunicare all'autorità di emissione l'eventuale impugnazione (vedi art. 6), onde farsi latore di eventuali osservazioni di quest'ultima. Il giudice provvede con ordinanza comunicata alle parti, ivi compreso il procuratore della Repubblica anche ai fini della successiva informazione all'autorità di emissione. Parzialmente differente la disciplina dell'impugnazione in caso di sequestro, contenuta nel comma 7 e in fase attiva regolata dall'art. 28, mediante rinvio alle norme sul riesame e sull'appello cautelare reale:

«ART. 28

(Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova)



<p>Articolo 15 <i>Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione</i></p> <p>Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:</p> <p>a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;</p> <p>b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.</p> <p>2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p>	<p>c.p.p. art. 405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.</p> <p>1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.</p> <p>1-bis. <i>Omissis</i>.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).</p> <p>3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.</p> <p>4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.</p>	<p>1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.».</p>
<p>Articolo 15 <i>Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione</i></p> <p>1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:</p> <p>a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;</p> <p>b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.</p> <p>2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p>	<p>c.p.p. art. 405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.</p> <p>1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.</p> <p>1-bis. <i>Omissis</i>.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).</p> <p>3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.</p> <p>4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.</p>	<p>All'articolo 15 è data attuazione con l'art. 14 del decreto di seguito riportato: «ART. 14 (<i>Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione</i>)</p> <p>1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.</p> <p>2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.</p> <p>3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione.</p> <p>4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio».</p> <p>Il periodo collegato alle esigenze di indagine è quello ritenuto ragionevole come da lettera a) dell'articolo 15 della direttiva. Si tenga presente che la durata delle indagini preliminari è compresa tra sei mesi e un anno secondo la gravità dei reati ed è prorogabile</p>
<p>Articolo 16 <i>obbligo di informazione</i></p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B.</p>		<p>Non si è inteso dare attuazione all'articolo in esame attraverso una previsione espressa, perché sarebbe stata meramente ricognitiva degli obblighi di comunicazione diffusamente disciplinati nel testo del decreto. In via generale si veda l'art. 6 sopra riportato.</p>



Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI dall'autorità centrale.

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;

b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero

c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5,

E per gli ulteriori obblighi di comunicazione vedi: art. 4 comma 4; art. 9 comma 1; art. 13 comma 7; art. 14 comma 3.



<p>l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:</p> <p>a) dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli 10 o 11;</p> <p>b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.</p>		
<p>Articolo 17 <i>responsabilità penale riguardo ai funzionari</i></p> <p>Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettono o di cui siano eventuali vittime</p>	<p>c.p. art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.</p> <p>Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi</p> <p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.34</p> <p>Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni</p> <p>Art. 5 <i>Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati</i></p> <p>1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di</p>	<p>L'articolo 17 della direttiva disciplina la responsabilità penale dei funzionari dello Stato di emissione. Come visto sopra l'art. 8 del decreto disciplina espressamente la partecipazione diretta dell'autorità di emissione alla raccolta del dato investigativo o della prova. È consentito allo scopo di costituire una squadra investigativa comune. Se si agisce invece fuori dell'ambito, già regolamentato dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, anche sul piano della responsabilità in esame, la norma demanda all'accordo tra autorità di stabilire le modalità di materiale esecuzione dell'OEI. Nel caso è disciplinato lo <i>status</i> e la responsabilità dei funzionari stranieri impiegati in territorio nazionale secondo quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 34/2016. In particolare la loro riconosciuta qualifica di pubblico ufficiale rileva tutte le volte che ad essa fanno riferimento le norme del codice penale, sia con riguardo alla qualità di autore di un reato proprio (si veda l'art. 357 c.p.) sia quando la veste pubblica assuma rilievo come elemento qualificativo delle condotte altrui. Si riporta il testo dell'art. 8 sottolineato nella parte che rileva.</p> <p>ART. 8 (Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione)</p> <p>1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.</p> <p>2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.</p>



<p>indagine ad essi assegnate.</p> <p>2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.</p>	<p>3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.</p> <p>4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.</p> <p>5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.</p>	<p>3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.</p> <p>4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.</p> <p>5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.</p>
<p>Articolo 18 responsabilità civile dei funzionari</p> <p>1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.</p> <p>2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.</p> <p>3. Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto.</p> <p>4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia.</p>		<p>Si rinvia al testo dell'art. 8 del decreto sopra riportato.</p>



<p>nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro</p>	<p>Articolo 19 Riservatezza</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine.</p> <p>2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.</p> <p>3. L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulgano ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 26 e 27, ovvero che è in corso un'indagine</p>	<p>c.p.p. art. 329. Obbligo del segreto.</p> <p>1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.</p> <p>3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:</p> <p>a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;</p> <p>b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni</p>	<p>Non è stata data autonoma attuazione dell'art. 19 della direttiva con riguardo alla "riservatezza" in quanto valgono evidentemente le norme poste a tutela del segreto investigativo contemplate dal codice di procedura penale (art. 329 c.p.p.). Tali norme vincolano l'autorità giudiziaria italiana sia in fase di ricezione dell'OEI che in caso di emissione di ordine di indagine. Alcuni atti di indagine sono ovviamente destinati alla conoscenza da parte di terzi ovvero eseguibili previo avviso; secondo la direttiva la riservatezza è garantita tramite che ai fini e nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Nei casi in cui secondo l'ordinamento interno quindi essa non possa essere garantita per le modalità stesse di esecuzione dell'atto richiesto (si pensi alla perquisizione o al sequestro) di ciò è data comunicazione con l'atto che attesta l'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine.</p> <p>Si rinvia al testo dell'art. 6 del decreto sopra riportato.</p>
<p>Articolo 20 Protezione dei dati personali</p>		<p>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Si veda l'art. 3 del decreto:</p>



<p>Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.</p> <p>L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati.</p>		<p>«ART. 3 (Protezione dei dati personali) 1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa».</p> <p>Il rinvio è all'attuale codice della privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, unitamente agli strumenti europei, tanto più in vista dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/680.</p>
<p>Articolo 21 costi</p> <p>Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione commessi all'esecuzione di un OEI.</p> <p>Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI</p> <p>L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.</p> <p>In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di:</p> <p>a) ritirare completamente o parzialmente l'OEI; o</p> <p>b) mantenere l'OEI e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.</p>		<p>L'Art. 15 del decreto stabilisce:</p> <p>«ART. 15 (spese) 1.Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine. 2.Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente».</p> <p>La norma prevede in caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un OEI, il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione, escluso che sussista un'autonomia attribuzione in tale materia in capo alla procura investita della richiesta di assistenza</p>



<p>CAPO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE</p>	<p>Articolo 22 <i>trasferimento temporaneo nello stato di emissione di persone detenute ai fini di indagine</i></p> <p>1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.</p> <p>2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:</p> <p>a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o</p> <p>b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona.</p> <p>3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo</p> <p>4. Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (lo «Stato membro di transito») è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.</p> <p>5. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua</p>	<p>c.p.p. art. 279. Giudice competente.</p> <p>1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari</p>	<p>«ART. 16 (Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute)</p> <p>1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza.</p> <p>2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'età della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.</p> <p>3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.</p> <p>4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalità stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.</p> <p>5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.</p> <p>6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non</p>
---	---	--	--



detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione.

7. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione.

8. Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEL.

9. L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione:

- a) sia rimasta comunque nel territorio; ovvero
- b) vi sia tornata dopo averlo lasciato.

10. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della

abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno».

Il trasferimento è condizionato all'espresso consenso, sufficientemente informato mediante previa consultazione con il difensore, della persona interessata. Il necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria che ha disposto il titolo o che ha la sorveglianza del soggetto detenuto tiene conto dell'età e delle condizioni di salute fisica o mentale della persona da trasferire. Il consenso è manifestato mediante dichiarazione raccolta per iscritto, ed è espresso validamente secondo le modalità stabilite dall'ordinamento interno, ivi comprese quelle per le quali, se le condizioni psicofisiche incidono sulla capacità del soggetto, questi sia assistito da un curatore, da un tutore o da amministratore di sostegno.

Il trasferimento non può prolungare lo stato di esecuzione, dovendo l'autorità competente valutare i termini di custodia ovvero il termine di cessazione dell'espiazione della pena, prima di rilasciare il suo nulla osta.

L'atto è disciplinato sul piano attivo dall'art. 37 «ART. 37 (*Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro*) 1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorità di esecuzione le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17. 2. Le spese di trasferimento



<p>persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.</p>		<p>temporaneo sono a carico dello Stato. 3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto. 4. L'immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno».</p>
<p>Articolo 23 <i>Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine</i></p> <p>1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.</p> <p>2. L'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9 si applica, <i>mutatis mutandis</i>, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a</p>		<p>ART. 17 (<i>Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione</i>)</p> <p>1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.</p> <p>2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.</p> <p>3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio</p>



<p>carico dello Stato di emissione.</p>		<p>dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.</p> <p>ART. 38</p> <p><i>(Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato)</i> 1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16. 3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.</p>
<p>Articolo 24 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva</p> <p>1. Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7. L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.</p> <p>2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:</p> <p>a) la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero</p> <p>b) l'esecuzione di tale atto di indagine in un</p>		<p>ART. 18</p> <p><i>(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)</i></p> <p>1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.</p> <p>2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.</p> <p>3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.</p> <p>4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.</p> <p>5. Provvedono altresì a:</p> <p>a) identificare la persona da ascoltare</p> <p>b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;</p> <p>c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;</p> <p>d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di</p>



caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:

- a) notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
- b) chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;
- c) provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.

4.Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

5.In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:

- a) all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi

emissione.

5. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

7. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità di emissione.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

L'art. 18 sopra riportato contiene la disciplina articolata per l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva che l'autorità giudiziaria dispone, salvo che sia contraria ai principi fondamentali e, nel caso di imputati o indagati, ove manchi il loro consenso. Fra le modalità pratiche, si evidenzia come si sia inteso tutelare la persona attraverso una serie di garanzie: alla necessaria assistenza dell'interprete, si accompagna il fatto che la persona sottoposta alle indagini e l'imputato devono essere assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione, e che devono essere informati, dall'autorità giudiziaria e da quella di emissione, dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti. Sono stati, inoltre, disciplinati nel dettaglio gli avvisi e le facoltà delle persone che devono essere sentite, in sintonia con i principi generali del codice di rito nonché le modalità di esecuzione e di formalizzazione dell'attività.

Le modalità pratiche dell'audizione, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona da ascoltare, sono concordate dall'autorità giudiziaria con l'autorità di emissione; quest'ultima conduce l'audizione, secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che è assistita se del caso da un interprete. Al termine dell'atto, il processo verbale deve essere trasmesso all'autorità richiedente.

E' stato infine previsto un richiamo alla disciplina italiana per sanzionare la condotta del soggetto che, sentito con le forme e modalità sopra descritte, rifiuta di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso.

Sul lato attivo si veda: «ART. 39 (Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)



fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;

d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;

e) le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante video conferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.

2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.

3. L'ordine di indagine può essere emesso:

a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;

b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;

c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione. 5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.

6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno».



<p>condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.</p> <p>7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.</p>		
<p>Articolo 25 Audizione mediante teleconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 2.</p> <p>2. Salvo diverso accordo l'articolo 24, paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, mutatis mutandis, alle audizioni mediante teleconferenza.</p>		<p>ART. 19 <i>(Audizione mediante teleconferenza)</i></p> <p>1. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compariscano personalmente dinanzi all'autorità di emissione.</p> <p>2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'art. 18 in quanto compatibili.</p> <p>Si è prescelto di dare esecuzione ad eventuali richieste di audizione mediante conferenza telefonica su richiesta dell'autorità di emissione. Tale possibilità non è stata attribuita all'autorità giudiziaria italiana dal momento che lo strumento non è previsto e regolamentato dal diritto interno per quanto non contrario ai suoi principi fondamentali</p>
<p>Articolo 26 Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari</p> <p>1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per ottenere tutti i</p>	<p>c.p.p. art. 255. Sequestro presso banche.</p> <p>1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenute in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano</p>	<p>«ART. 20 (Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari)</p> <p>1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.</p> <p>2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informativi o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per</p>



<p>dettagli dei conti individuati.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>3. Se ne è fatta richiesta nell'OEI, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento penale interessato è titolare di una procura.</p> <p>4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. 5. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale in questione e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Essa comunica, inoltre, nell'OEI qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.</p> <p>6. Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale interessato detenga uno o più conti in un istituto finanziario diverso da una banca, situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, i paragrafi da 3 a 5. In tal caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.</p>	<p>all'imputato o non siano iscritti al suo nome c.p.p. art. 256. Dovere di esibizione e segreti.</p> <p>1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [c.p.p. 103, comma 2].</p> <p>2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.</p> <p>3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.</p> <p>4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.</p> <p>5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.</p>	<p>le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.</p> <p>3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta».</p> <p>Il rinvio agli artt. 255 e 256 c.p.p. consente in caso di ricezione di un OEI di provvedere o attraverso il sequestro della documentazione esistente presso banche e istituti, dimostrative dell'intestazione di un conto o di un rapporto, ovvero ordinando alle stesse di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria i documenti richiesti relativi alla titolarità del conto corrente o dei rapporti intrattenuti. Secondo l'ordinamento interno non è fatta distinzione se la richiesta in parola riguarda la sola intestazione del conto ovvero anche le operazioni eseguite sul medesimo conto. La norma quindi contempla anche la disciplina di cui al successivo articolo 27 della direttiva. Tali richieste possono essere quindi eseguite con le modalità espressamente previste dal codice di procedura penale sopra ricordate.</p> <p>Per ragioni sistematiche nel medesimo contesto è disciplinata anche l'ipotesi che sia richiesto di monitorare in tempo reale il flusso di comunicazioni informatiche attinenti a un determinato conto ovvero le disposizioni date in via informatica per movimentare il medesimo conto. A questo riguardo infatti l'art. 266 bis c.p.p. contempla la possibilità di procedere a intercettazione.</p>
--	---	---



<p>Articolo 27 Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie</p> <p>1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo.</p> <p>3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.</p> <p>4. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato. 5. Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.</p>		<p>Si veda sopra il testo dell'art. 20</p>
<p>Articolo 28 <i>Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato</i></p> <p>1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in</p>	<p>c.p.p. art. 266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.</p> <p>1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del</p>	<p>L'articolo 28 della direttiva fa riferimento ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale e con disposizione di tipo casistico individuala a titolo esemplificativo le consegne controllate e il controllo di operazioni bancarie. Fermo restando che la legge interna consente attività di pedinamento e controllo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le consegne controllate sono</p>



tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali: a) il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specifici; b) le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione; l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo. 2. Le modalità pratiche dell'atto di indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), e ogniquale volta necessario sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione. 3. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato. 4. Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi

L. 16/03/2006, n. 146

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

9. Operazioni sotto copertura.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali^{ab}.

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e

oggetto di espressa regolamentazione all'art. 22 del decreto, che discorre in maniera coerente con le previsioni del diritto interno di ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro:

«ART. 22 (Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro)
1. Nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio. 2. Si applica l'articolo 20, comma 3.»

Quanto, invece, al controllo in tempo reale di operazioni bancarie, l'art. 20 comma 2 sopra riportato consente l'intercettazione del flusso comunicativo in esame anche quando sia relativo a disposizioni o movimentazioni bancarie. In questo caso il procuratore darà esecuzione alla richiesta ove necessario, se cioè ricorrano nel caso concreto comunicazioni tutelate, con le forme stabilite dagli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale. In particolare l'art. 266-bis c.p.p. prevede la possibilità di intercettare (e quindi si farà applicazione degli articoli 23 e 24 dello schema di decreto, di seguito riportati) i flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici. Secondo le indicazioni della giurisprudenza interna si tratta di modalità idonea a garantire l'*on-line surveillance*.



dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ⁽⁶⁾.

1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1 ⁽⁶⁾.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività ⁽⁶⁾.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato ⁽⁷⁾.



4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.⁽⁶⁾

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.⁽⁶⁾

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al



pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale⁽¹⁰⁾.

6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato⁽¹¹⁾.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni⁽¹²⁾.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo⁽¹³⁾.



<p><i>Articolo 29 Operazioni di infiltrazione</i></p> <p>1. Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità («operazioni di infiltrazione»).</p> <p>2. L'autorità di emissione indica nell'OEI i</p>	<p>9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto⁽⁴⁴⁾.</p> <p>9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9⁽⁴⁵⁾.</p> <p>10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni⁽⁴⁶⁾.</p> <p>11. Sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;</p> <p>b) l'articolo 12-<i>quater</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) l'articolo 12, comma 3-<i>septies</i>, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;</p> <p>e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;</p> <p>f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;</p> <p>f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni</p> <p>Art.9 legge 146 del 2006</p> <p>Decreto legislativo n.34/2016 Legge 16 marzo 2006, n.146</p>	<p>9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto⁽⁴⁴⁾.</p> <p>9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9⁽⁴⁵⁾.</p> <p>10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni⁽⁴⁶⁾.</p> <p>11. Sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;</p> <p>b) l'articolo 12-<i>quater</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) l'articolo 12, comma 3-<i>septies</i>, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;</p> <p>e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;</p> <p>f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;</p> <p>f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni</p> <p>Art.9 legge 146 del 2006</p> <p>Decreto legislativo n.34/2016 Legge 16 marzo 2006, n.146</p>	<p>ART. 21 <i>(Operazioni sotto copertura)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006 n.146. 2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere
--	--	--	---



motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.

3. Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove:

a) l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo;

b) non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4.

4. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali.

promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.

4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

L'art. 21 dello schema di decreto dà attuazione all'articolo 28 della direttiva sotto il profilo passivo. L'OEI è eseguito alle condizioni e nei casi già consentiti dalla legislazione nazionale che trova applicazione, giusto il disposto dell'articolo 29 § 2. Al riguardo la norma rinvia all'art. 9 della legge 146 del 2006 che disciplina le operazioni sotto copertura termini con i quali sono indicate le operazioni di infiltrazione di cui alla direttiva. Un OEI può essere emesso agli stessi scopi dall'autorità giudiziaria italiana: «ART. 41

(Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero) 1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltanto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 2. La richiesta è inoltrata secondo il modello di cui all'allegato A direttamente all'autorità di esecuzione, concordando le modalità con cui le operazioni richieste devono essere compiute»



<p>Articolo 30 Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro</p> <p>1. Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria.</p> <p>2. Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione. 3. L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;</p> <p>b) la durata auspicata dell'intercettazione; c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.</p> <p>4. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.</p> <p>5. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.</p> <p>6. L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:</p>	<p>Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni c.p.p. art. 266. Limiti di ammissibilità.</p> <p>1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [Cost. 15; c.p.p. 103] ⁶⁷:</p> <p>a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>4. c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p>e) delitti di contrabbando;</p> <p>f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono ⁶⁸;</p> <p>f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pomografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies ⁶⁹;</p> <p>f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale ⁶⁵;</p> <p>f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale ⁶⁵.</p> <p>2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa</p> <p>c.p.p. art. 270-bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.</p> <p>1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secrezione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti</p>	<p>ART. 23 (Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana)</p> <p>1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:</p> <p>a) l'autorità che procede;</p> <p>b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;</p> <p>c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;</p> <p>d) la durata dell'intercettazione;</p> <p>e) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.</p> <p>3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all'autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica.</p> <p>4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorità di emissione, può darsi esecuzione alternativamente:</p> <p>a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;</p> <p>b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza,</p>
---	---	---



<p>a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o</p> <p>b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).</p> <p>7. All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione.</p> <p>8. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.</p>	<p>concernenti tali comunicazioni.</p> <p>2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intendono avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.</p> <p>3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.</p> <p>4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p> <p>5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.</p> <p>6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.</p> <p>7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.</p> <p>8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento</p>	<p>provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.</p> <p>6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.</p> <p>7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.</p> <p>ART. 43 (Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)</p> <p>1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A sezione H 7 del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni, o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando sul territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.</p> <p>2. L'ordine di indagine contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso l'apparecchio o il sistema da controllare; la durata delle operazioni di intercettazione; i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione; i motivi della rilevanza dell'atto. <p>3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:</p> <ol style="list-style-type: none"> con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
---	--	--



		<p>b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.</p> <p>4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dello Stato.</p> <p>L'art. 23 del decreto disciplina la ricezione dell'OEI avente ad oggetto l'assistenza tecnica ai fini delle operazioni di intercettazione. Il rinvio all'art. 266 c.p.p. è funzionale a precisare le condizioni alle quali l'intercettazione è consentita in un caso interno analogo. Le disposizioni inoltre tutelano informazioni eventualmente acquisite nei confronti di appartenenti ai servizi di informazioni, rispetto alle quali esiste una procedura interna volta a preservare le prerogative del governo nei confronti dell'autorità giudiziaria. Da qui il richiamo all'art. 270 bis c.p.p. al fine di impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite mediante intercettazione.</p> <p>Il successivo art. 43 invece regolamenta gli obblighi dell'autorità italiana quando richiede un OEI ai fini di intercettazione.</p>
<p>Articolo 31 Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria</p> <p>1. Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato membro di intercettazione») e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo «Stato membro notificato») la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo</p>		<p>ART. 24 <i>(Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato)</i></p> <p>1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di apparecchio, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, trasmette al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.</p> <p>2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un</p>



Stato membro di intercettazione ne dà notizia all'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione:

a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;

b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.

2.-La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C.

3.-Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che:

a) l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e

b) se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato membro notificato

reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

ART. 44 (Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)

1. Il pubblico ministero, nel dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che l'apparecchio o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.

L'art. 23 del decreto disciplina le prerogative dell'autorità italiana una volta ricevuta la notifica di intercettazione. L'art.



<p>informa l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione dei motivi di tali condizioni. 4.L'articolo 5, paragrafo 2, si applica, <i>mutatis mutandis</i>, alla notifica di cui al paragrafo 2.</p>		<p>44 disciplina invece gli obblighi di informazione dell'autorità italiana prima di dare esecuzione a un legittimo decreto di intercettazione ovvero durante l'esecuzione delle stesse appena si ha notizia che il soggetto o l'utenza intercettata si trovi in territorio di altro Stato membro.</p>
<p>Articolo 32 Provvedimenti provvisori 1.L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove. 2.L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI. 3.Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva. 4.Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione. 5.L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità</p>		<p>ART. 26 (Provvedimenti di sequestro probatorio) 1. All'esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto un sequestro provvede il procuratore della Repubblica del luogo dove si trovano il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. Il provvedimento di sequestro è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine e comunque senza ritardo. 2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'articolo 12. 3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorità di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato. 4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorità di emissione che può formulare osservazioni. I provvedimenti provvisori menzionati dalla direttiva coincidono secondo il diritto interno con i provvedimenti di sequestro probatorio. Il comma 4 dell'articolo in esame attua il contenuto del § 5 dell'articolo 32 della direttiva</p>



<p>del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Quotora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato.</p>		
<p>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Notifiche 1. Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione: a) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione; b) le lingue accettate per un OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione. 2. Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4. 3. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla RGE. La RGE rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione</p>		<p>Si tratta di norme che non necessitano di recepimento interno. Quanto all'attuazione della direttiva essa è disciplinata dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 che menziona la direttiva in esame all'allegato B</p>



2008/976/GAI del Consiglio.

Articolo 34 Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva: a) convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione; b) convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; c) convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

2. La decisione quadro 2008/978/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva. 3. In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al 22 maggio 2017, solo laddove i medesimi consentano di



rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui alla presente direttiva. 4. Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 35 Disposizioni transitorie 1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro.

2. L'articolo 8, paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 36 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017. 2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano



alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37 Relazione sull'applicazione Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 38 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 39 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.



RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto normativo, interviene per dare attuazione alla direttiva 2014/41/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 onde disciplinare la materia dell'ordine europeo d'indagine penale (OEI) con la finalità di tracciare una disciplina unitaria e coerente con quella prevista in tema di assistenza giudiziaria in materia penale, in modo che entrambi risultino più rapide ed efficaci.

La legge 21 luglio 2016, n.149, infatti, oltre a recare delega al Governo per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, prevede altresì la delega, per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato ad operare solo dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali.

Nello specifico, per gli Stati appartenenti all'Unione europea, si è ritenuto di individuare un meccanismo comune di attribuzione della competenza, idoneo alla valutazione della legittimità del riconoscimento e dell'esecuzione dell'OEI, che è diverso rispetto al meccanismo adottato con riguardo agli altri Stati non membri. Tale competenza, che risulta attribuita al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto nel quale l'atto o gli atti devono essere compiuti, si riferisce espressamente anche alla materia delle misure di prevenzione. Unica eccezione sussiste nel caso in cui l'atto di indagine debba essere compiuto dal giudice anche secondo la legge italiana: il procuratore effettua il riconoscimento dell'ordine d'indagine europeo e richiede che venga eseguito dal giudice delle indagini preliminari. Le autorità centrali, in particolare, il Ministero della Giustizia, intervengono solo per facilitare le comunicazioni e le richieste di trasmissioni delle indagine tra le autorità giudiziarie di Stati differenti.

Anche in tema di impugnazione, poi, si è preferito agevolare i profili di rapidità e linearità della procedura, prevedendo una limitazione dei casi d'impugnabilità dell'OEI - ad eccezione del sequestro



probatorio - al fine di coniugare la naturale tutela di un diritto di difesa con l'altrettanto importante necessaria segretezza connessa alle indagini preliminari.

Sempre nell'ambito dei diritti di difesa dell'imputato e/o dell'indagato, quali soggetti direttamente interessati all'emissione dell'OEI, gli stessi possono tramite il loro difensore attivare la richiesta al giudice procedente dell'ordine di indagine, richiesta che deve essere sempre motivata.

Ad ogni buon fine, si fornisce assicurazione che l'attuazione della direttiva in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in considerazione della circostanza che gli adempimenti connessi all'acquisizione degli elementi probatori sono già contemplati dalla normativa interna ed attuati attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente: a tale riguardo, si citano, in primis, le disposizioni del codice di procedura penale in tema di intercettazioni telefoniche e videoconferenze (artt. 266 e ss. c.p.p. e 146 bis e 147 bis disposizioni di attuazione del c.p.p.) nonché relativamente alle rogatorie, gli artt. 723 ss. c.p.p. e le varie normative di riferimento in attuazione della cooperazione internazionale tra gli stati membri dell'Unione, che qui di seguito verranno singolarmente indicate con riferimento agli articoli di volta in volta esaminati.

ARTICOLO 1

(Disposizioni di principio)

La norma si limita a definire come oggetto l'attuazione nell'ordinamento interno della la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo. *La previsione ha natura meramente descrittiva e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.*



ARTICOLO 2

(Definizioni)

La norma prevede una serie di definizioni relative ai termini di “ordine di indagine penale europeo” come provvedimento emesso o trasmesso dall'autorità competente di uno Stato membro; “Stato di emissione” e “autorità di emissione” individuati come organi deputati a compiere atti specificamente indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi di prova; “Stato di esecuzione” e “autorità di esecuzione” s'intende l'autorità competente a riconoscere un ordine europeo di indagine e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente decreto e alle procedure applicabili in un caso analogo secondo l'ordinamento interno. ” La “autorità centrale” è individuata nel Ministero della Giustizia, deputato alla risoluzione di problematiche connesse alla comunicazione o alla trasmissione delle richieste dell'ordine di indagine tra gli Stati membri.

La previsione ha natura meramente descrittiva e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.

ARTICOLO 3

(Protezione dei dati personali)

La disposizione in esame disciplina il trattamento dei dati giudiziari secondo quanto previsto dall'ordinamento interno in conformità con gli strumenti europei *La previsione ha natura meramente procedurale potendosi adempiere alle attività previste nell'ambito delle ordinarie attribuzioni, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.*

ARTICOLO 4

(Attribuzioni del pubblico ministero)

La norma stabilisce che il procuratore della Repubblica presso il tribunale, capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con l'OEI devono essere assunti, è competente al riconoscimento e alla



esecuzione dell'atto nel tempo indicato dall'autorità di emissione e definisce le attribuzioni dello stesso organo inquirente. Ragioni legate al rispetto del principio della cd. continuità investigativa giustificano l'assegnazione della competenza al procuratore distrettuale che si è occupato della prima richiesta quando l'OEI è collegato ad una precedente richiesta.

L'articolo disciplina anche eventuali contrasti di attribuzione tra uffici del pubblico ministero, stabilendo che se gli atti vanno compiuti in più distretti, provvede all'esecuzione l'ufficio presso il quale ne vanno eseguiti il numero maggiore ovvero quello che ha ricevuto la prima richiesta. *La previsione ha natura meramente procedurale potendosi adempiere alle attività previste nell'ambito delle ordinarie attribuzioni e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.*

ARTICOLO 5

(Intervento e poteri di controllo del giudice)

La norma dispone anche riguardo all'attività d'indagine di competenza del giudice per le indagini preliminari, qualora gli atti da eseguirsi richiedano l'autorizzazione dello stesso giudice o debbano essere compiuti dal medesimo. La decisione del giudice è snellità nelle forme, dal momento che questi procede in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p.

La previsione ha natura sostanzialmente procedurale e gli eventuali adempimenti sono attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali anche di carattere internazionale, pertanto, non si rilevano nuovi profili di onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.



ARTICOLO 6

(Comunicazione all'autorità di emissione)

La norma in esame disciplina gli obblighi formali attinenti alla attestazione dell'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine europeo e gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di emissione, i quali sono previsti dal mutuo riconoscimento degli Stati membri, motivo per cui l'OEI è eseguito senza particolari formalità preliminari, come se si trattasse di un atto dell'autorità nazionale.

Analogo obbligo deriva dalla previsione che consente che all'esecuzione si possa dare seguito anche mediante un atto equipollente a quello richiesto altrettanto idoneo al raggiungimento dello scopo investigativo o probatorio.

La previsione, di natura procedurale, contempla adempimenti già attuati nell'ambito delle ordinarie attività di collaborazione internazionale vigenti e, pertanto, non si rilevano nuovi profili di onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

ARTICOLO 7

(Principio di proporzione)

La norma, per evitare una compressione di diritti degli interessati e dell'indagato in particolare, contempla la facoltà di concedere all'autorità italiana di valutare sia la funzionalità della richiesta dell'atto che la sua eventuale sproporzione rispetto agli effetti perseguiti. In tal modo ne è data comunicazione all'autorità di emissione affinché venga presa in considerazione la possibilità di insistere nella richiesta ovvero di avanzarne una diversa sulla base dell'eventuale prospettazione fornita dall'autorità interna.

La previsione, di natura meramente procedurale, contempla ipotesi ed adempimenti già attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.



ARTICOLO 8

(Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione)

L'articolo prevede la partecipazione dell'autorità di emissione alla raccolta degli indizi o delle prove. Per tale finalità è prevista anche la costituzione di una squadra investigativa comune.

La previsione di squadre investigative comuni e degli adempimenti connessi potranno trovare attuazione nell'ambito degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale già vigenti e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. In particolare si evidenzia, in relazione a tali finalità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 9 luglio 2015, n. 114, che prevede, uno stanziamento pari a 310.000,00 euro per l'anno 2017, 305.068 euro per l'anno 2018 ed euro 310.000 a decorrere dall'anno 2019. Tali risorse trovano allocazione, nel bilancio del Ministero della giustizia, sul Capitolo 1380 P.G. 23 "Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali".

Tali stanziamenti trovano applicazione anche con riferimento agli articoli 28 e 29 del presente provvedimento cui si rimanda in prosieguo di esposizione.

ARTICOLO 9

(Modalità particolari di esecuzione)

La norma prevede i casi in cui l'autorità giudiziaria disponga di un atto d'indagine diverso ovvero l'assunzione di un diverso mezzo di prova o di ricerca della prova rispetto a quello indicato dall'autorità dello stato emittente, allorquando l'atto d'indagine richiesto o il mezzo di ricerca della prova non siano previsti o consentiti dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

In questa ipotesi l'autorità giudiziaria deve verificare la possibilità di ottenere il medesimo risultato attraverso uno strumento probatorio diverso da quello indicato dallo Stato emittente. L'adozione di una via probatoria alternativa è sempre dovuta quando comporti una minore ingerenza nella sfera dei diritti



individuali. Vengono, comunque, fatti salvi i correlati obblighi di comunicazione delle soluzioni alternative proposte all'autorità di emissione, per consentire di modificare, integrare o ritirare l'ordine d'indagine. L'ipotesi appena descritta, invece, non sussiste nel caso in cui l'OEI concerne atti investigativi o prove che devono sempre essere resi disponibili.

La disposizione contempla adempimenti in materia di scambio di informazioni già attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali riguardanti la cooperazione giudiziaria internazionale e non si rilevano profili di nuova onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

ARTICOLO 10

(Motivi di rifiuto e di restituzione)

La norma enuncia i casi di rifiuto ricorrenti qualora sia ravvisato il rischio che i diritti fondamentali della persona coinvolta vengano posti a repentaglio. In tale caso l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa da quella giudiziaria o che non è stato convalidato da un'autorità giudiziaria è restituito all'autorità di emissione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; le procedure connesse alla restituzione dell'atto, in attuazione di convenzioni di cooperazione giudiziaria, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 11

(Deroghe alla doppia incriminazione)

La presente disposizione individua i settori del diritto penale esenti dalla verifica sulla doppia incriminazione (sempre che il fatto sia punito nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione o con una misura di sicurezza detentiva).

La speciale ipotesi di deroga alla doppia incriminazione è contemplata invece qualora vi sia diversità di legislazione in ambito tributario, valutario o doganale.



La previsione, che ha natura descrittiva e precettiva, non comporta profili onerosi per la finanza pubblica. Agli eventuali obblighi di comunicazione potrà, comunque, provvedersi, con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 12

(Trasferimento delle prove)

La norma stabilisce che le prove acquisite e quelle già in possesso dell'autorità giudiziaria italiana debbano essere da questa trasferite all'autorità competente dello Stato di emissione nei tempi necessari a consentire lo svolgimento del processo. E' contemplata anche la possibilità di trasferire oggetti, documenti e dati pertinenti a un procedimento interno: circostanza che implica un trasferimento temporaneo, in quanto gli oggetti, i documenti o i dati devono essere restituiti dallo Stato di emissione dell'OEI il prima possibile, ovvero in qualsiasi altro momento od occasione concordata tra l'autorità di emissione e l'autorità giudiziaria.

La previsione di trasferimento temporaneo nel territorio di altro Stato parte di materiale investigativo o probatorio nonché gli adempimenti connessi a tale trasferimento, potranno essere attuati nell'ambito delle ordinarie attività già regolate dalla cooperazione giudiziaria internazionale e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

ARTICOLO 13

(Impugnazioni)

L'articolo prevede che l'opposizione da parte della persona sottoposta alle indagini davanti al giudice per le indagini preliminari nei cinque giorni dalla comunicazione e vengono altresì individuati i soggetti che possono proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro probatorio. Il procedimento si svolge in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. per snellire la procedura e per economicità di spesa.



Avverso la decisione del giudice si prevede il ricorso in Cassazione. *La previsione, di natura meramente procedurale, contempla ipotesi ed adempimenti già attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.*

ARTICOLO 14

(Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione)

La norma in esame prevede la salvaguardia delle esigenze giudiziarie interne e autorizza l'autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI quando una delle due autorità possa interferire con lo svolgimento di un procedimento penale interno. La decisione di rinvio – con indicazione dei motivi e, se possibile, della durata del rinvio – deve essere comunicata all'autorità di emissione. *La previsione non comporta profili onerosi per la finanza pubblica. Agli eventuali obblighi di comunicazione si provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

ARTICOLO 15

(Spese)

La norma in esame prevede che in caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un OEI, ne venga data comunicazione all'autorità di emissione ed all'autorità centrale al fine della condivisione dell'onere con lo Stato di emissione. *La previsione, in ragione del principio di reciprocità delle spese, non è suscettibile di determinare significativi profili di onerosità per la finanza pubblica.*



ARTICOLO 16

(Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute)

La norma in esame apre il capo II dello schema di decreto legislativo. Tale capo si interessa di alcuni specifici tipi di indagine riferiti all'acquisizione passiva di materiale probatorio oggetto dell'OEI. Nel caso dell'articolo "de quo" si tratta del trasferimento temporaneo delle persone detenute od internate. La disposizione stabilisce che quando l'OEI ha per oggetto la comparizione di una persona detenuta nello Stato, ai fini del compimento di un atto che richiede la sua presenza, questa è trasferita temporaneamente nel territorio dello Stato di emissione. L'autorità giudiziaria indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento temporaneo è computato a ogni effetto ai fini della custodia cautelare. Il trasferimento temporaneo è disposto previa autorizzazione del giudice che procede a condizione che la persona detenuta o internata presti, a tal fine, il proprio consenso.

La previsione di trasferimento temporaneo nel territorio di altro Stato parte di persona detenuta in Italia e gli adempimenti connessi sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale; il riferimento va in particolare all'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215 che assicura, nell'attuazione in legge, l'invarianza finanziaria. Per quanto anzidetto non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. Attraverso le risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, Azione cooperazione internazionale in materia civile e penale, Capitolo n. 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.



ARTICOLO 17

(Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione)

La norma regola la richiesta di trasferimento temporaneo della persona, detenuta nello stesso Stato di emissione, nel territorio dello Stato in cui deve essere effettuata attività probatoria o di indagine. L'ipotesi prevede l'accordo tra il procuratore della Repubblica e l'autorità di emissione riguardo alle modalità del trasferimento temporaneo e di riconsegna della persona entro un termine predeterminato. *La previsione di trasferimento temporaneo di detenuto e gli adempimenti connessi sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale; il riferimento va in particolare all'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215 che assicura, nell'attuazione in legge, l'invarianza finanziaria. Per quanto anzidetto non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. Attraverso le risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, Azione cooperazione internazionale in materia civile e penale, Capitolo n. 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.*

ARTICOLO 18 (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva) e

ARTICOLO 19 (Audizione mediante teleconferenza)

Le previsioni disciplinano le ipotesi di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito eccezion fatta, nel caso di imputati o indagati, la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona o la mancanza del loro consenso. Le persone vengono tutelate attraverso una serie di garanzie: alla necessaria assistenza dell'interprete, si accompagna il fatto che la persona sottoposta alle indagini e l'imputato devono essere assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione e che gli stessi



devono essere informati, dall'autorità giudiziaria e da quella di emissione, dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti e contempla la possibilità di audizione della persona che si trova nel territorio dello Stato che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di altro Stato, avvenga mediante teleconferenza qualora ricorrano giustificati motivi che rendono inopportuna la presenza della persona interessata sul territorio dello Stato. *Le disposizioni in esame sono state già fissate dalla convenzione di Strasburgo 20 aprile 1959 nonché dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri e recepite nell'ordinamento giudiziario italiano, specificamente gli articoli 146 bis, 147 bis e 205 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Le procedure connesse alla richiesta di audizione mediante videoconferenza da e/o in uno Stato Parte, previste dagli accordi bilaterali, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

ARTICOLO 20

(Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari)

Il presente articolo prevede il caso di richiesta di informazioni in tempo reale sul flusso informatico di dati attinenti ad un conto bancario o di un istituto finanziario. In questo caso il procuratore darà esecuzione alla richiesta ove necessario, se cioè ricorrano nel caso concreto comunicazioni tutelate, con le forme stabilite dagli artt.266 e seguenti del codice di procedura penale. Sono ricompresi anche i flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici. *La previsione è di natura sia descrittiva che procedurale; gli adempimenti connessi potranno essere attuati nell'ambito delle ordinarie attività già regolate dalla cooperazione giudiziaria internazionale e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.*



ARTICOLO 21

(Operazioni sotto copertura)

La norma contempla l'attività di indagine sotto copertura nel territorio dello Stato anche su richiesta dell'autorità di emissione. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere altresì promossa la costituzione di una squadra investigativa comune. Il funzionario dell'autorità dello Stato Parte che partecipa nel territorio nazionale alle attività di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Lo Stato provvede, infine, al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attività di infiltrazione suddette e che agiscono sotto copertura nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte. *Gli articoli di natura procedurale, prevedono adempimenti già attuati con le ordinarie attività di cooperazione di natura internazionale transfrontaliera allo scopo regolamentate, pertanto, le stesse disposizioni sono finanziariamente neutrali con riferimento, che assicurano in particolare il risarcimento dei danni di cui al comma 5 dell'articolo 21, nella estesa previsione del diritto di rivalsa nei confronti dello Stato parte. Si rimanda, per la specifica assicurazione relativa alla costituzione delle squadre investigative comuni, indicate nel presente articolo a quanto enunciato all'articolo 8.*

ARTICOLO 22

(Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro)

La norma regola i casi in cui il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, può omettere o ritardare l'arresto, il fermo, la perquisizione o il sequestro probatorio, prevedendo specifiche ipotesi di operazioni sotto copertura. *L'articolo di natura procedurale, prevede adempimenti espletati con le ordinarie attività di cooperazione di natura internazionale transfrontaliera allo scopo regolamentate, che assicurando la neutralità finanziaria potranno essere affrontati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.*



ARTICOLO 23 (*Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana*)

ARTICOLO 24 (*Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato*)

ARTICOLO 25 (*Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni*)

Le norme disciplinano le richieste di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione sulle quali provvede il procuratore della Repubblica. Riguardo le operazioni tecniche si evidenzia che i costi legati alla trascrizione, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni intercettate, sono a carico dello Stato richiedente. Le presenti disposizioni contengono la disciplina relativa all'attività investigativa e di utilizzazione del materiale probatorio svolte attraverso le operazioni di intercettazioni telefoniche: le ipotesi in esame riguardano sia il caso di operazioni che avvengono sul territorio dello Stato italiano dietro richiesta di indagine di altro Stato Parte sia il caso in cui la richiesta avvenga su istanza dello Stato italiano.

In linea generale può certamente affermarsi che esistono numerosi accordi riguardo il traffico dati "roaming" tra operatori telefonici senza necessità di assistenza o intervento da parte dello Stato estero o dello Stato italiano: laddove vi sia da garantire assistenza tecnica, tuttavia, le norme dell'ordinamento italiano - in particolare gli articoli 266 e ss. c.p.p. - o si tratti di garantire l'acquisizione della prova - si vedano gli artt. 723 c.p.p. e ss. in tema di rogatoria - prevedono e disciplinano in dettaglio le modalità tecniche per l'attività di intercettazione demandando la competenza in capo al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che ne è il dominus, nonché agli organi di polizia giudiziaria interni delegati alle attività. Il G.I.P. ordina con decreto l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni d'intercettazione, provvedimenti dei quali il procuratore della Repubblica competente deve informare lo Stato Parte interessato. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni soggiace, ad ogni modo, al preventivo adempimento degli obblighi informativi, soprattutto nel caso in cui lo Stato Parte nel cui territorio si trova il dispositivo/utenza da



controllare dia comunicazione che le operazioni non possano più essere eseguite. Di conseguenza e a completamento dell'attività di acquisizione della prova in esame, il Procuratore della Repubblica dispone l'immediata cessazione delle operazioni d'intercettazione e ne dà comunicazione allo Stato membro coinvolto in tali interventi. Gli impianti deputati alle operazioni di intercettazione sono già presenti presso le procure o presso le questure o strutture di polizia nazionali o, se mobili, sono comunque gestiti da gli organi di pubblica sicurezza. Con le stesse modalità ed avvalendosi dello stesso personale e dei medesimi impianti, sono altresì gestite le operazioni di registrazione, di trascrizione e di decodificazione delle suddette intercettazioni.

In relazione alle attività disciplinate dalle predette norme, quindi, che avvengono nell'ambito della più ampia cooperazione internazionale, non si rilevano profili di natura finanziaria potendosi provvedere alle stesse con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 26 *(Provvedimenti di sequestro probatorio)*

L'articolo 26 è dedicato ai provvedimenti cautelari ed in particolare viene disciplinato il c.d. "sequestro probatorio" finalizzato ad impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

Particolare attenzione è stata data ai tempi e modi di esecuzione del provvedimento, che dovrà essere adottato entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine di indagine.

La disposizione in esame, peraltro già prevista dall'ordinamento giudiziario italiano all'articolo 254 del codice di procedura penale, si è perfezionata in ambito internazionale attraverso la decisione quadro 203/577/GAI del Consiglio d'Europa del 22 luglio 2003 e attuata nel territorio nazionale con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35. *Per quanto anzidetto non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. Attraverso le risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, Azione cooperazione internazionale in materia civile e penale, Capitolo n. 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed*



esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali” che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l’anno 2017, euro 2.382.783 per l’anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall’anno 2019.

ARTICOLO 27

(Emissione dell’ordine di indagine)

La norma individua l’autorità giudiziaria legittimata ad emettere l’OEI in base alla fase in cui si trova il procedimento al momento dell’emissione dell’ordine e più precisamente con riguardo all’atto o agli atti da compiere. Si stabilisce così che nella fase delle indagini preliminari, qualora venga chiesto il compimento di attività di indagine, l’OEI venga emesso dal pubblico ministero titolare delle stesse. Parimenti, dopo l’esercizio dell’azione penale sarà il giudice che procede a alla emissione ovvero il giudice dell’udienza preliminare. Analogo potere è attribuito al tribunale nel procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione. *La previsione ha natura sostanzialmente procedurale e gli eventuali adempimenti sono attuati nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, pertanto, non si rilevano nuovi profili di onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.*

ARTICOLO 28

(Impugnazione dell’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova)

L’articolo in esame prevede la richiesta di riesame da parte dei soggetti interessati dalla norma, ai sensi dell’art. 324 del c.p.p. e seguenti, dell’ordine di indagine emesso ed avente ad oggetto un sequestro probatorio. *La previsione ha natura sostanzialmente procedurale e gli eventuali adempimenti sono attuati nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, pertanto, non si rilevano nuovi profili di onerosità per la finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.*

ARTICOLO 29 *(Partecipazione all’esecuzione dell’ordine di indagine)*

ARTICOLO 30 *(Contenuto dell’ordine di indagine)*

ARTICOLO 31 *(Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa)*



ARTICOLO 32 (Trasmissione dell'ordine di indagine)

ARTICOLO 33 (Indicazioni dell'autorità di esecuzione)

ARTICOLO 34 (Ordine di indagine collegato a un ordine precedente)

ARTICOLO 35 (Avvisi alle parti e ai difensori)

Negli articoli vengono previsti: la partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine da parte del pubblico ministero o del giudice che hanno emesso l'ordine di indagine, ovvero la partecipazione di uno o più ufficiali di polizia giudiziaria all'esecuzione del medesimo ordine; si dispone espressamente quali debbano essere i requisiti formali di legittimità dell'OEI; la previsione di idonee garanzie a tutela dei diritti dell'imputato, dell'indagato o di chiunque sia sottoposto a misure di prevenzione, individuando i casi in cui questi soggetti possano richiedere al procuratore della Repubblica o al giudice delle indagini l'emissione di un ordine di indagine europeo; per la trasmissione dell'ordine di indagine, si prevedono le modalità di comunicazione idonee a garantirne l'autenticità di provenienza nella lingua appositamente

indicata dall'autorità di esecuzione; per l'esecuzione dell'ordine di indagine, le modalità di compimento dell'atto di indagine o di acquisizione della prova sono concordate tra autorità di emissione ed autorità di esecuzione, con indicazione dei diritti e delle facoltà riconosciute dalla legge alle parti e ai difensori.

L'articolo stabilisce le attività ed i contenuti di ordini di indagine tra di essi collegati e per le modalità e per i casi stabiliti dal codice di procedura penale, è dato avviso alle parti ed ai difensori, del deposito della documentazione relativa all'esecuzione dell'atto richiesto. *Tutte le previsioni esaminate hanno natura sostanzialmente procedurale e gli adempimenti potranno essere attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Pertanto non si rilevano nuovi profili di onerosità per la finanza pubblica potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Specificamente per quanto indicato al comma 1 dell'articolo 29 è prevista la*



possibilità della costituzione di una squadra investigativa comune per la quale si rimanda a quanto specificato all'articolo 8 del presente decreto.

ARTICOLO 36

(Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero)

L'articolo in esame prevede la composizione del fascicolo per il dibattimento disponendo al riguardo circa gli atti che devono essere in esso conservati per essere successivamente utilizzati ai fini probatori. *Si rappresenta la neutralità della norma, dalla cui natura prettamente procedurale, non si rilevano profili di rilievo economico-finanziari.*

ARTICOLO 37

(Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro)

La disposizione stabilisce che l'autorità giudiziaria può emettere un OEI per ottenere la comparizione di una persona detenuta in un altro Stato membro ai fini del compimento di un atto per il quale si renda necessaria la sua presenza. Il pubblico ministero emette ordine di carcerazione e assicura che sia stato dato il consenso dell'interessato al trasferimento.

Per tale disposizione possono richiamarsi le previsioni relative alla copertura finanziaria prevista per le operazioni di cooperazione internazionale già indicate agli articoli 16 e 17 della presente relazione.

ARTICOLO 38

(Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato)

L'articolo disciplina il trasferimento di un soggetto, detenuto nello Stato, verso lo Stato di esecuzione per il compimento di un atto di indagine. Il consenso dell'interessato è raccolto con le medesime modalità stabilite dall'art.16 e analogamente il rinvio a tale norma è volto a regolamentare anche gli effetti temporali maturati dall'eventuale custodia patita all'estero. *Nel*



richiamato articolo 16 sono previsti gli oneri finanziari utili alla copertura delle attività di cooperazione internazionale sopra indicate.

ARTICOLO 39

(Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione televisiva)

La previsione disciplina l'ipotesi di richiesta da parte del pubblico ministero o del giudice delle indagini preliminari relativa all'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito.

E' comunque sempre necessario acquisire il consenso dell'imputato o dell'indagato nonché preservare i diritti e le garanzie delle persone che devono essere ascoltate rendendole edotte sulla tutela processuale prevista dall'ordinamento giuridico interno.

Per la disposizione in esame si rimanda a quanto già illustrato agli articoli 18 e 19 del presente decreto: si tratta, di modalità che risultano già fissate dalla convenzione di Strasburgo 20 aprile 1959 nonché dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri e recepite nell'ordinamento giudiziario italiano, specificamente gli articoli 146 bis, 147 bis e 205 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Le procedure connesse alla richiesta di audizione mediante videoconferenza o trasmissione audiovisiva da e/o in uno Stato Parte, previste dagli accordi bilaterali, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 40

(Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie)

Il presente articolo prevede le concrete modalità applicative per avanzare una richiesta di acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari all'estero. L'ordine dovrà contenere la motivazione della rilevanza dell'atto probatorio e contenere le informazioni idonee a identificare la banca o l'istituto interessato. *La previsione è di natura sia descrittiva che procedurale; gli adempimenti*



connessi potranno essere attuati nell'ambito delle ordinarie attività già regolate dalla cooperazione giudiziaria internazionale e, pertanto, non si rilevano profili di nuova onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

ARTICOLO 41

(Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero)

La norma contempla l'attività di indagine compiuta sotto copertura nel territorio dello Stato anche su richiesta dell'autorità di emissione. Sulla richiesta provvedono, rispettivamente nell'ambito delle proprie attribuzioni, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale deve essere compiuto l'atto e gli organi di polizia indicati dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146 (squadre investigative comuni).

Lo svolgimento di attività di indagine sotto copertura e gli adempimenti connessi potranno essere attuati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali concernenti la cooperazione giudiziaria internazionale e, pertanto, non si rilevano nuovi profili di onerosità a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. Relativamente alle squadre investigative comuni si fa richiamo alla copertura finanziaria indicata all'articolo 8 del presente decreto.

ARTICOLO 42

(Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro)

Il pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, può emettere ordine d'indagine al fine di chiedere all'autorità di esecuzione che vengano omessi o ritardati alcuni provvedimenti quali l'arresto, il fermo, la perquisizione o il sequestro probatorio, qualora ritenga che l'ordine possa essere eseguito sul territorio dello Stato di esecuzione.

L'articolo di natura procedurale, prevede adempimenti espletati con le ordinarie attività di cooperazione di natura internazionale transfrontaliera allo scopo regolamentate, che assicurando la



neutralità finanziaria potranno essere affrontati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

ARTICOLO 43 *(Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)*

ARTICOLO 44 *(Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)*

ARTICOLO 45 *(Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni)*

Gli articoli in esame disciplinano rispettivamente: le richieste di assistenza alle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, rivolte da parte del pubblico ministero competente ad un'autorità giudiziaria di altro Stato membro, qualora l'utenza o il sistema da controllare si trovino sul territorio di tale Stato estero ed in ordine alle spese relative, si prevede che saranno sostenute dall'autorità giudiziaria di esecuzione, con eccezione di quelle legate alla trascrizione, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni intercettate, che vengono anticipate dallo Stato; gli obblighi di informazione ogni qualvolta l'autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona oggetto di controllo si trovi sul territorio di altro Stato membro; la richiesta delle intercettazioni in possesso dello Stato membro. *In relazione alle attività disciplinate negli articoli anzidetti, che avvengono nell'ambito della più ampia cooperazione internazionale, non si rilevano profili di natura finanziaria potendosi provvedere alle stesse con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

ARTICOLO 46
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Per ciò che concerne l'amministrazione della giustizia, le risorse iscritte in bilancio, sono quelle già finalizzate a consentire l'attuazione delle leggi volte a recepire le direttive dell'Unione in materia di assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale. Si fa riferimento, in particolare, alle risorse iscritte annualmente alla missione 6 Giustizia, sul Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca uno stanziamento di euro 2.393.376 per l'anno 2017, euro 2.382.783 per l'anno 2018 ed euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2015 n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ds 21 MAR. 2017





Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE RELATIVA ALL’ORDINE EUROPEO DI INDAGINE”.

Referenti UL Giustizia:

dott. Massimo Perrotti e dott. Paolo Scotto di Luzio, magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia -06/68852806- paolo.scottodiluzio@giustizia.it; massimo.perrotti@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 7 ottobre 2014, n. 154 (G.U. 28 ottobre 2014, n. 251), La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine di indagine europeo. Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell’allegato B alla legge 7 ottobre 2014, n. 154.

Lo schema di decreto è dunque in sintonia rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva, che si propone lo scopo di mantenere e sviluppare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, considerato sotto l’angolo visuale del principio del riconoscimento reciproco. Tale scopo è perseguito ulteriormente attraverso l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera. Come dato leggere nel considerando della stessa direttiva “Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempra per quanto possibile tutti i

tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto”.

L'impostazione del tutto nuova si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI).

La direttiva cui si dà attuazione è intesa, dunque, a regolare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra i Paesi membri della UE a fini di acquisizione all'estero di una prova o di un atto di investigazione, attraverso la previsione di un singolo e unitario strumento.

L'intervento si armonizza nel contesto normativo vigente che stabilisce, all'interno del codice di procedura penale, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno. L'intervento normativo si pone l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro. Il riferimento è ai decreti legislativi di febbraio 2016 relativi alle squadre investigative comuni; all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto attuativo reca norme funzionali a dare o richiedere assistenza giudiziaria a uno Stato membro dell'Unione nel corso di un'indagine o di un processo penale. Esso è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria richiesta dai paesi membri sia attuata in maniera rapida ed efficace.

Lo strumento normativo sostituisce e supera la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, e integra e completa il quadro normativo in materia, fondato su base convenzionale e su singoli accordi internazionali. Come detto il codice di procedura penale disciplina già il fenomeno dell'assistenza giudiziaria, mediante il ricorso al sistema delle rogatorie internazionali, destinate ad operare solo ove non sia diversamente previsto da accordi internazionali, come nel caso in esame.

La direttiva si muove nell'ambito di una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per un'efficace azione di contrasto alla criminalità e detta disposizioni funzionali alla diretta collaborazione tra autorità giudiziarie ponendo l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, perseguito nella

medesima materia con la recente attuazione delle decisioni quadro sopra richiamate.

Si tratta di una regolamentazione di carattere generale con riguardo al procedimento di emissione dell'ordine di indagine, alla sua trasmissione, alla sua impugnazione, alla salvaguardia dei diritti dell'indagato/imputato, che necessita di adeguamento ai fini della sua applicazione nel diritto interno in punto di individuazione delle competenze e delle procedure da seguire. Al contempo disciplina compiutamente forme specifiche di assistenza giudiziaria, a titolo esemplificativo: trasferimento di detenuti a fine di indagine; audizione in videoconferenza di testimoni, periti e imputati; operazioni sotto copertura e consegne controllate; intercettazione di telecomunicazioni. Per esse stabilisce quindi il contenuto necessario dell'ordine di indagine, vale a dire di un atto, standardizzato e allegato al presente schema di decreto, emesso dall'autorità giudiziaria e inviato alla corrispondente autorità straniera. La predisposizione di un apposito modello recante l'ordine di indagine, contenente la richiesta di assistenza, è in ogni caso valevole per ogni tipo di attività funzionale ai più diversi atti investigativi e in senso più ampio di assunzione di una prova; il termine *ordine di indagine* non deve infatti fuorviare circa la sua effettiva funzione pacificamente ricondotta anche alle attività probatorie, svolte dal giudice nel corso di un processo penale e non solo in fase di indagine preliminare

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si richiama quanto già detto sopra. La regolamentazione in esame è funzionale alla cooperazione giudiziaria in ambito UE, regolata fino al maggio 2017 dalla convenzione di Bruxelles del 2000 e dagli altri strumenti internazionali in vigore. È destinata quindi ad operare nei rapporti con i paesi membri che vi daranno attuazione in sostituzione delle norme del codice di procedura penale dedicate ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Il decreto che dà attuazione alla direttiva innova l'ordinamento giuridico in quanto l'ordine di indagine è istituito del tutto nuovo che sostituisce la richiesta di rogatoria.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. Ai fini dell'assistenza richiesta da uno stato membro è espressamente previsto che ad essa si dà esecuzione con le forme espressamente indicate dall'autorità richiedente, "sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione". Si è data attuazione alla direttiva disciplinando espressamente, tra i motivi che consentono di rifiutare la richiesta di assistenza, la sussistenza di "fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile

con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". I principi richiamati sono costituzionalizzati ed è altresì stabilito, quando sia l'autorità italiana a richiedere assistenza mediante emissione di un OEI che "l'ordine di indagine è emesso per il compimento di un atto o l'assunzione di una prova nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge". Alle medesime condizioni cioè stabilite per l'assunzione di un atto investigativo o probatorio interno.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnala che il Governo italiano è delegato ad adottare sulla base della legge n.149 del 2016 norme di riforma del libro XI del codice di procedura penale, che disciplina, tra l'altro, la materia delle rogatorie internazionali. Sulla base del principio di cui all'art.696 del codice di procedura penale, le norme del codice di rito trovano tuttavia applicazione solo ove non diversamente stabilito, come nel caso, da accordi internazionali. La legge citata delega inoltre il Governo ad emanare disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione di Bruxelles pure sopra citata che per quanto superata dallo schema di decreto in esame continuerà a trovare applicazione nei confronti dei paesi membri fin quando questi non attueranno la direttiva sull'ordine di indagine.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. La materia è nota. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sostenere, ben prima dell'affermazione del canone del reciproco riconoscimento, che l'adesione agli atti internazionali comporta «l'implicito riconoscimento della diversità dei singoli ordinamenti e dell'impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i diversi sistemi, in armonia con il principio di prevalenza delle norme pattizie su quelle interne», riconosciuto dal codice di rito. A seguito della attuazione parziale di alcuni principi della convenzione di Bruxelles del 2000, recata dalla legge n.367/2001, emanata a seguito della ratifica dell'accordo di cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera, la Corte costituzionale è stata sollecitata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme del codice di rito disciplinanti l'utilizzabilità delle prove raccolte a seguito di rogatoria anche in base ad accordi internazionali e in particolare sul regime degli atti trasmessi in copia.

La Corte costituzionale ha reiteratamente (ord. 315/2002, 487/2002, 68/2003, 78/2004) dichiarato la manifesta infondatezza della questione, trattandosi di problema di natura meramente ermeneutica.

La prospettata sanzione di inutilizzabilità degli atti privi di certificazione di autenticità o conformità è stata superata sulla base di una lettura complessiva della Convenzione europea (in particolare dell'art. 17) e della prassi internazionale, da cui si evince il principio opposto della possibilità di trasmissione di copie della documentazione oggetto di richiesta rogatoria. La giurisprudenza interna è inoltre attestata sul principio che non ogni violazione della normativa convenzionale comporta inutilizzabilità, ma solo quelle che contrastino con principi fondamentali dell'ordinamento e che siano pertanto *contra legem*, essendo irrilevante ogni eventuale irregolarità. Il principio è fatto proprio dal presente decreto, ne discende che non ad ogni difformità esecutiva rispetto alle modalità di esecuzione richieste dall'autorità rogante conseguirà l'inutilizzabilità degli atti, ma solo a quelle che si traducano in violazioni di principi fondamentali dello Stato. Si segnala peraltro che in materia di intercettazioni l'intervento normativo, imponendo obblighi di informazione all'autorità giudiziaria di altro stato, quando l'utenza controllata si trovi in territorio estero, introduce una procedura maggiormente garantita, sul piano dei rapporti internazionali, di quella adottata sin qui dalla prassi giudiziaria.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva, completando il percorso di adeguamento della normativa nazionale al diritto europeo in materia di reciproco riconoscimento. Il decreto in esame rinvia per la relativa disciplina al recente decreto attuativo della decisione quadro in tema di squadre investigative comuni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e si pone in piena continuità con la ricordata necessità di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano rilevanti arresti giurisprudenziali della Corte EDU in materia di assistenza giudiziaria e di incidenza degli istituti relativi sulle norme di cui alla direttiva, trasposte nel presente schema di decreto. Si segnala infatti come la Corte si sia impegnata piuttosto nel definire gli standard minimi di compatibilità alla Carta europea dei diritti dell'uomo delle singole modulazioni nazionali del principio del contraddittorio, stabilendo peraltro che una sentenza di condanna può basarsi unicamente o in misura determinante su atti formati in assenza di contraddittorio, se tale mancanza risulta comunque compensata da adeguate garanzie procedurali idonee a salvaguardare l'equità processuale (Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito). Con lo schema di decreto in esame

le condizioni di utilizzabilità della prova assunta all'estero sono sufficientemente calibrate sul diritto interno ed è stabilito che al momento dell'emissione dell'ordine di indagine, la cui esecuzione è disciplinata secondo le previsioni dei singoli Stati, l'autorità giudiziaria italiana "concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori".

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Tutti i Paesi dell'Unione Europea sono impegnati nell'attuazione della direttiva 2014/41, come è emerso dagli incontri organizzati dalla Commissione tra i delegati degli Stati, su questo tema. Gli ordinamenti della maggior parte degli Stati, come quello italiano, sono impegnati in interventi di adeguamento più o meno incisivi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Lo schema attuativo, come si è sommariamente illustrato sopra introduce nuove definizioni normative in relazione all'ordine di indagine come «provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e trasmesso dall'autorità giudiziaria dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, tale ultimo di seguito denominato "Stato di emissione", per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione, tale ultimo di seguito denominato "Stato di esecuzione", ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria di quest'ultimo Stato». Le definizioni già esistenti, in punto di prova, indagine e singoli atti già previsti dal codice di rito sono del tutto esaustive.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non utilizza la tecnica della novella legislativa ma consiste in un testo normativo autonomo che fa

ovviamente riferimento a istituti processuali noti e di normale applicazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'effetto derogatorio rispetto alla normativa vigente discende dalla previsione generale del citato articolo 696 del codice di procedura penale in materia di assistenza giudiziaria con le autorità straniere.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia circa il numero e gli esiti delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute dall'estero ovvero avanzate da singole autorità giudiziarie italiane, riportati nel documento AIR e indicativi della dimensione di un fenomeno rilevante sul piano numerico e in espansione.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante: "NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE".

Referenti UL Giustizia: dott. Paolo Scotto di Luzio - tel. 0668852327 -
paolo.scottodiluzio@giustizia.it
dott. Massimo Perrotti - tel. 0668852966 -
massimo.perrotti@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La direttiva UE 41/2014 è intesa a regolare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra i Paesi membri della UE a fini di acquisizione all'estero di una prova o di un atto di investigazione, attraverso la previsione di un singolo e unitario strumento denominato ordine europeo di indagine.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero. Si pone quindi l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro: 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI,

2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

È in corso di attuazione anche la Convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di cooperazione giudiziaria; strumento questo destinato ad essere superato proprio dal decreto in commento.

Gli Stati membri si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente mediante un atto, standardizzato e allegato allo schema di decreto in commento, contenente l'ordine di indagine. La predisposizione dell'apposito modello recante l'ordine di indagine è valevole per ogni tipo di attività funzionale ai più diversi atti investigativi e, in senso più ampio, di assunzione di un prova; il termine ordine di indagine non deve infatti fuorviare circa la sua effettiva funzione, pacificamente ricondotta anche alle attività probatorie; tali attività sono svolte dal giudice nel corso di tutto il processo penale e non solo nella fase delle indagini preliminari. L'ordine di indagine riguarda infatti ogni attività di ricerca e identificazione delle persone; notificazioni; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di atti e documenti; assunzione di testimonianze ed espletamento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri; scambio di informazioni, intercettazione di conversazioni o comunicazioni. L'elenco non è esaustivo e dà il senso delle ampie implicazioni collegate all'attività di indagine e di ricerca della prova penale e della più varie modalità di assunzione.

Per valutare la dimensione del fenomeno, si riportano i dati a disposizione del Ministero, che indicano una sua apprezzabile espansione, come emerge dal raffronto tra i dati censiti con il nuovo sistema di protocollo e quelli rilevati con il vecchio sistema. Negli ultimi 18 mesi analizzati (sistema nuovo attivo dal giugno 2015, e rilevati fino al dicembre 2016) si è dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da Paesi membri a fronte di 785 richieste avanzate dall'autorità italiana; mentre i dati censiti con il sistema del vecchio protocollo (8141 rogatorie attive e 9937 rogatorie passive) vanno calati in una cronologia decisamente più ampia, che corre dal maggio 2006 a tutto il maggio 2015 (9 anni = 108 mesi a fronte dei 18 mesi di cui sopra).

Rogatorie Attive e Passive con Stati membri dell' UE

STATO	Nuove Prot. Illo	Nuovo Prot. Illo	Vecchio	Vecchio Prot. Illo	TOTALE
	RA	RP	Prot. Illo	RA	
AUSTRIA	55	185	308	829	1377
BELGIO	21	35	175	412	643
BULGARIA	29	61	89	343	522
CIPRO	10	5	30	12	57
ERDOZIA	19	30	80	196	325
DANIMARCA	6	4	29	16	55
ESTONIA	3	0	17	30	50
FINLANDIA	5	6	13	28	52
FRANCIA	62	114	540	1056	1772
GERMANIA	124	378	783	1679	2964
GRECIA	10	21	96	140	267
IRLANDA	14	3	51	18	86
LETTONIA	5	13	12	57	87

LITUANIA	5	21	22	91	139
LUSSEMBURGO	20	8	134	48	210
MALTA	17	4	51	22	94
PAESI BASSI	45	43	224	294	606
POLONIA	24	318	140	1147	1629
PORTOGALLO	8	64	320	248	640
REGNO UNITO	5	27	593	169	794
REPUBBLICA Ceca	14	116	331	264	725
ROMANIA	151	205	1268	724	2348
SLOVACCHIA	9	64	336	301	710
SLOVENIA	27	90	664	457	1238
SPAGNA	76	237	1500	1123	2936
SVEZIA	3	6	72	50	131
UNGHERIA	18	46	263	183	510
TOTALE	785	2104	8141	9937	20967

Il profilo funzionale della frammentaria normativa vigente, che la direttiva 2014/41/UE intende sostituire con un "disciplinare" unitario, non evidenzia particolari vischiosità o patologiche durate delle procedure dovute alla burocratizzazione dei rapporti tra le autorità. La direttiva non intende pertanto "risolvere un problema" che oggi si possa, per così dire, fotografare, giacché le operazioni di assistenza disciplinate nel testo vengono svolte, almeno nel nostro Paese, anche a normativa vigente. Si intende piuttosto armonizzare, il che è viepiù necessario proprio in virtù del moltiplicarsi delle procedure di assistenza, le procedure di assistenza finalizzate ad anettere l'elemento dimostrativo del fatto al processo che condurrà ad una decisione (sia essa amministrativa o penale) e in questa direzione eliminare la frammentazione attualmente derivante dalla necessità di adeguarsi alle diverse Convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di consentire all'Italia di dotarsi della regolamentazione per la reciproca assistenza giudiziaria ai fini dell'assunzione di un atto di accertamento probatorio penale con ciascun Stato membro della UE. La direttiva entrerà infatti in vigore nel maggio del 2017 ed è destinata a superare gli strumenti attualmente previsti: sia quelli del codice di procedura penale, che troveranno perdurante attuazione nei rapporti con gli Stati extra UE, sia quelli fondati su singoli accordi bilaterali e convenzioni. L'assistenza giudiziaria non passerà più attraverso il preventivo controllo politico affidato al Ministero della Giustizia, ma attraverso la diretta collaborazione tra le singole autorità giudiziarie interessate, salvo che non sia previsto diversamente per singoli atti.

Nel medio e lungo periodo l'adeguamento interno alle norme della convenzione consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra Paesi membri, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze, dei provvedimenti in tema di sequestro e confisca, delle sanzioni, anche alternative, già attuato e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale. La funzione di lungo periodo nella prospettiva comunitaria è quella di dare omogeneità ai singoli sistemi penali in punto di assunzione e valutazione della prova ovunque formata all'interno dell'Unione. In questo senso, per quanto la direttiva, non costituisca uno strumento di armonizzazione delle singole

procedure nazionali, presuppone, tuttavia, l'esistenza di regole condivise (in tema per es. di diritti dell'indagato) che costituiscono la pre-condizione per l'assunzione delle prove secondo standard comuni sul territorio europeo e la loro utilizzazione conforme all'interno dei singoli ordinamenti penali.

L'ordine europeo di indagine costituisce, in questa prospettiva, un contenitore unitario e ordinato di disposizioni funzionali all'accertamento del fatto, capace di aprire un varco verso la possibile costituzione di organismi inquirenti unitari, oltre che verso la auspicata omogeneizzazione delle differenti normative che disciplinano l'ammissione, l'utilizzabilità e la valutazione della prova: si pensi a quanto disposto, nel testo in commento, con riguardo alla inutilizzabilità o alla condizionata utilizzabilità delle conversazioni intercettate, laddove lo Stato richiesto opponga un rifiuto alla richiesta o assenta in forma condizionata, in ragione dei differenti presupposti legittimanti l'uso del mezzo tecnico di ricerca della prova. La diffusione di un modello procedurale uniforme potrà quindi condurre verso l'amalgama delle regole di ammissione, utilizzabilità e valutazione della prova, consentendo di superare in modo più organico anche le frontiere nazionali della "conoscenza" (il collaboratore di giustizia detenuto in Germania potrà, con lo strumento normativo in commento, più agevolmente esser trasferito in Italia al fine di compiere un sopralluogo nei territori ove il fatto per cui si procede in Germania fu in parte consumato ovvero al fine di esser posto a confronto con altri soggetti detenuti in Italia ovvero ancora la restituzione della res furtiva al derubato potrà avvenire senza eccessive formalità sulla base di un semplice OIE). Pratiche oggi effettuabili sulla base di regole non omogenee dipendenti dai differenti strumenti convenzionali applicabili alla fattispecie.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all'estero o provenienti dall'estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della Giustizia, la magistratura requirente e giudicante, le singole pubbliche amministrazioni che hanno compiti di accertamento e vigilanza delle condotte sanzionate in via amministrativa, i servizi di cooperazione internazionale di polizia, gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale, non solo nella veste di indagato o imputato, ma anche quali testimoni o persone offese, oltre che di esperti (si pensi nell'ordinamento interno alla figura dei consulenti tecnici e dei periti).

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza, per quanto l'ambito dell'intervento sia delimitato sia dalla direttiva oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento ha indotto a ritenere efficaci e utili quindi le consultazioni con altri soggetti diversi dall'Amministrazione della giustizia, e segnatamente

il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero degli esteri ai fini della compiuta attuazione della convenzione che coinvolge diritti fondamentali dei cittadini e l'adeguato rispetto del diritto sovranazionale; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia e delle indicate amministrazioni. Peraltro è stata istituita presso lo stesso Ministero della giustizia apposita commissione composta da professori universitari, magistrati e avvocati esperti del settore, che ha provveduto a elaborare la prima proposta di schema di decreto. Le diverse componenti professionali interessate dall'intervento sono state pertanto coinvolte in un organo complesso che ha operato per mesi in un unico contesto preparatorio, proprio al fine di far emergere le criticità delle esperienze correnti e provvedere alla più lineare delle soluzioni possibili. Non si è ritenuto pertanto di coinvolgere successivamente nel procedimento soggetti ulteriori e diversi.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di adeguamento è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico degli strumenti di integrazione europea ed è necessario recepire la direttiva n. 2014/41 in tutti gli aspetti in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114. L'ordine di indagine costituisce infatti uno strumento del tutto nuovo e sin qui estraneo all'ordinamento interno, regolato sul sistema della rogatoria internazionale, per quanto forme dirette di assistenza fossero già contemplate da singoli accordi internazionali.

La mancata attuazione della direttiva esporrebbe il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La regolamentazione è funzionale alla cooperazione giudiziaria a far data da maggio 2017, tanto più che essa sostituisce gli accordi e gli strumenti già in vigore.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti tra Stati membri gli obblighi di appartenenza alla UE impongono l'adozione di uno strumento unitario di cooperazione che sostituisca la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale e la convenzione del 2000.

È stata valutata la possibilità di modificare in via diretta le norme del codice di rito e si è invece optato per raccogliere in un testo unitario e separato la nuova disciplina della cooperazione giudiziaria in ambito UE, non diversamente da quanto già sperimentato con riguardo ad altri strumenti di cooperazione, come, per es., in tema di mandato di arresto europeo (legge 69/2005). E ciò anche in ragione del fatto che le norme del codice di rito stabiliscono espressamente che esse trovano applicazione solo in difetto di diversi accordi internazionali. Il rinvio contenuto nel codice indirizza quindi adeguatamente l'operatore nell'individuazione delle norme applicabili alle richieste di assistenza giudiziaria relative all'assunzione di atti investigativi o di prova contenute nello schema di decreto in esame.

Sul piano più strettamente concreto le opzioni praticate si sono tradotte in altrettanti tratti qualificanti del decreto attuativo, che sono costituiti:

a) dalle forme di assistenza delineate, tendenzialmente attivabili mediante la diretta corrispondenza tra le autorità competenti (giurisdizionali o amministrative) dei diversi Stati; è fatta comunque salva la circoscritta possibilità di conservare in capo all'autorità centrale le tradizionali attribuzioni in materia;

- b) dalla semplificazione delle procedure di notificazione (di norma a mezzo del servizio postale e, ove possibile, a mezzo PEC);
- c) dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all'estero o dall'estero delle persone detenute, che rientra espressamente tra i casi in cui l'opportunità dell'intervento del Ministro è presunta; nel caso è stabilito che il Ministro cui deve rivolgersi l'autorità interna per la trasmissione della richiesta possa intervenire in presenza di esigenze collegate alla sovranità e alla sicurezza dello Stato;
- d) si è scelto di individuare il procuratore distrettuale quale terminale delle interlocuzioni, ciò in quanto i compiti presupposti dalla richiesta di assistenza esigono sovente specifiche attitudini proprie degli uffici inquirenti; si tratta di uno spunto riformatore che appare coerente con le esigenze di coordinamento effettivo degli sforzi di collaborazione anticrimine e con le linee evolutive del sistema internazionale della cooperazione giudiziaria verso obiettivi di massima semplificazione e duttile celerità nel rito;
- e) all'esecuzione della richiesta di assistenza si dà corso secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiedente, presso la cui giurisdizione – evidentemente – gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, sono fatti salvi comunque i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto; in applicazione di tale principio si è pertanto previsto che quando l'autorità postulante espressamente richiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'ordinamento italiano prevede che quell'atto debba essere adottato dalla giurisdizione, il procuratore della Repubblica inoltra la richiesta ricevuta dall'estero al giudice per le indagini preliminari, che provvede senza ritardo. Anche in questo caso la scelta è caduta sull'organo della giurisdizione che ha più prossimità e consuetudine processuale con il momento investigativo; tanto al fine di intervenire rapidamente ed efficacemente ad acta;
- f) per atti del tutto peculiari, in ragione della loro complessità e delicatezza, assunti nell'ambito delle "consegne sorvegliate" e delle attività sotto copertura, quando svolte sul territorio nazionale, trova applicazione esclusiva la normativa italiana già vigente;
- g) quanto a disciplina delle richieste di assistenza in tema di intercettazioni, il dato di novità che merita di essere puntualizzato è che la direttiva 2014/41/UE, impone obblighi di informazione tutte le volte che l'autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona oggetto di controllo si trovino sul territorio di altro Stato Parte, la disciplina che si è scelto di adottare va dunque in questa direzione e comporta un sindacato (fondato sui criteri di ammissibilità della richiesta) di legittimità profondo dell'a.g. richiesta.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

A breve termine i vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta consistono nel dotare il Paese, nel termine prescritto, dello strumento normativo imposto in materia di assistenza giudiziaria e discendente dall'adesione dell'Italia alla UE. Sotto questo profilo sono stabilite e determinate le competenze ai fini dell'immediata individuazione degli organi di giustizia destinatari della regolamentazione europea.

I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria che non potrà essere

rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla direttiva e trasposti in maniera corrispondente al lessico giuridico interno.

Lo scopo di lungo periodo è quello di consolidare la fiducia da parte degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari.

Non risultano svantaggi.

Il presente intervento migliora il sistema giudiziario a livello europeo e, attraverso una più stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, offre un più elevato livello di tutela nella lotta alla criminalità nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese e della pubblica amministrazione. L'adozione di prove in altri Stati membri affidata alla corrispondenza diretta delle autorità interessate potrà accelerare i tempi di durata dei processi e dei procedimenti amministrativi funzionali alla irrogazione di sanzioni, sulla base della mera considerazione che l'intervento delle autorità centrali, qui superato, è sicuramente destinato a incidere sulla maggiore durata dei detti procedimenti.

L'intervento quindi assicura lo snellimento delle procedure e l'acquisizione all'estero di dati processuali in tempi certi e rapidi, senza pregiudizio delle garanzie dei soggetti coinvolti e senza imporre oneri, anche solo di macchinosi spostamenti all'estero, in capo alle autorità richiedenti.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati circa il ricorso a tali modalità di assistenza.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese se non nel senso sopra detto al punto A) in tema di snellimento delle procedure giudiziarie di assistenza.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già previste dall'ordinamento e già in atto nei rapporti con le autorità di altri paesi, sulla base delle previsioni di singoli accordi tra Stati o della ratifica di convenzioni internazionali. L'attuazione immediata delle nuove norme è consentita attraverso le strutture giudiziarie interne e l'organizzazione del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, essenzialmente quelle relative alla polizia giudiziaria, le stesse garantiscono l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nello stesso schema di decreto.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione della direttiva tanto le Autorità Centrali (Ministeri della Giustizia) dei rispettivi Stati, quanto, come detto, le autorità giudiziarie o amministrative, interessate dal compimento di singoli atti di indagine o di accertamento probatorio.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il decreto attuativo della direttiva in materia di assistenza giudiziaria sarà pubblicato e diffuso sul sito Web istituzionale del Ministero della Giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica, tramite il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento. Come rilevato sopra i dati già a disposizione indicano un tendenziale incremento del ricorso all'assistenza internazionale in materia penale ed è verosimile ritenere una conferma di tale tendenza in ragione della duttilità e standardizzazione dello strumento predisposto e regolato dal presente decreto.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il decreto è destinato ad operare a far data da maggio 2017. Non sono previsti allo stato specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Gli attuali strumenti normativi sono destinati ad avere perduranti effetti nei confronti di quegli Stati membri della UE che non aderiranno o non attueranno la direttiva 41 del 2014.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della Giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta VIR, nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria all'estero;
- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria dall'estero.

Sarà utile verificare se l'adozione dello strumento unitario di veicolazione delle richieste istruttorie comporti una maggiore celerità di definizione delle richieste, una più efficace soddisfazione delle stesse o, ancora, un decremento degli episodi di traslazione all'estero delle Corti, potendosi più efficacemente provvedere ad astringere la prova al processo attraverso l'uso attento e ponderato dell'OIE.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Posto che si sta provvedendo all'adeguamento della normativa interna a direttiva vigente in ambito UE, il decreto è del tutto conforme ai livelli minimi di regolamentazione europea.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI
INDAGINE PENALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo



TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI

ART. 1

(Disposizioni di principio)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata "Direttiva", relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a. "Ordine europeo di indagine penale", di seguito denominato "ordine di indagine": il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
 - b. "autorità di emissione": l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;
 - c. "autorità di esecuzione": l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;
 - d. "Stato di emissione": lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione;
 - e. "Stato di esecuzione": lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione;
 - f. "autorità centrale": il Ministero della Giustizia.

ART. 3

(Protezione dei dati personali)

1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati



secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

TITOLO II RICHIESTA DALL'ESTERO

CAPO I PROCEDIMENTO

ART. 4 *(Attribuzioni del pubblico ministero)*

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni.
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel più breve termine indicato dall'autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.
4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale.



7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 5

(Intervento e poteri di controllo del giudice)

1. Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.

3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 6

(Comunicazioni all'autorità di emissione)

1. Della ricezione dell'ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all'autorità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.

2. All'autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.

3. Parimenti, l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.



ART. 7
(Principio di proporzione)

1. L'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.

ART. 8
(Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione)

1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.
4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

ART. 9
(Modalità particolari di esecuzione)

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorità di emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l'autorità di emissione, si dà luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.



4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

- a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
- b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;
- c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
- d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
- e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

ART. 10

(Motivi di rifiuto e di restituzione)

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:

- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erranee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9 comma 5 e 11.

2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge



italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

3. È restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

ART. 11

(Deroghe alla doppia incriminazione)

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:

- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- i) riciclaggio;
- l) falsificazione e contraffazione di monete;
- m) criminalità informatica;
- n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;
- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
- dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;



- ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
- gg) violenza sessuale;
- hh) incendio;
- ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) dirottamento di nave o aeromobile;
- mm) sabotaggio.

ART.12
(Trasferimento delle prove)

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorità di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorità di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.

ART. 13
(Impugnazioni)

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorità di emissione della decisione. Quando l'opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.



5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6. Non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 14

(Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione)

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.

2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.

3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione.

4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.

ART. 15

(Spese)

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.



CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

ART. 16

(Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute)

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'età della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalità stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ART. 17

(Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione)

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo,



nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ART. 18

(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.

2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.

3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.

4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.

5. Provvedono altresì a:

- a) identificare la persona da ascoltare
- b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
- c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
- d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.

6. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.

7. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità di emissione.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.



ART. 19

(Audizione mediante teleconferenza)

1. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

ART. 20

(Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari)

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.

ART. 21

(Operazioni sotto copertura)

1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi



confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

ART. 22

(Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro)

1. Nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.

2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

CAPO III

INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI

ART. 23

(Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana)

1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- a) l'autorità che procede;
- b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
- c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d) la durata dell'intercettazione;
- e) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.

3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all'autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica.



4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorità di emissione, può darsi esecuzione alternativamente:

- a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
- b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.

6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.

7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.

ART. 24

(Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato)

1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.

2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

ART. 25

(Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni)

1. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalità dell'articolo 256 del codice di procedura penale.



CAPO IV
PROVVEDIMENTI di SEQUESTRO

ART. 26
(Provvedimenti di sequestro probatorio)

1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'articolo 12.
3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorità di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorità di emissione che può formulare osservazioni.

TITOLO III
PROCEDURA ATTIVA

CAPO I
EMISSIONE DELL'ORDINE DI INDAGINE

ART. 27
(Emissione dell'ordine di indagine)

1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.

ART. 28
(Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova)

1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.



ART. 29

(Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine)

1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 relative alla responsabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.

ART. 30

(Contenuto dell'ordine di indagine)

1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi all'autorità di emissione;
 - b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
 - c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
 - d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
 - e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.

ART. 31

(Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa)

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.



ART. 32

(Trasmissione dell'ordine di indagine)

1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorità centrale se necessario.
2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorità di esecuzione è individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorità di esecuzione.

ART. 33

(Indicazioni all'autorità di esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori

ART. 34

(Ordine di indagine collegato a un ordine precedente)

1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.
2. L'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine può presentare direttamente all'autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato.

ART. 35

(Avvisi alle parti e ai difensori)

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.



ART. 36

(Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero)

1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:

a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

2. Nei casi e con le modalità di cui all'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale il giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

ART. 37

(Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro)

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorità di esecuzione le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto.

4. L'immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ART. 38

(Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato)

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.



2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.

ART. 39

(Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante video conferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
3. L'ordine di indagine può essere emesso:
 - a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
 - b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione.
5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.
6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

ART. 40

(Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie)

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonché le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.

ART. 41

(Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero)

1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltanto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.



2. La richiesta è inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorità di esecuzione. Le modalità di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorità di esecuzione.

ART. 42

(Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro)

1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può essere emesso, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorità di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.

ART. 43

(Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A sezione H 7 del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. L'ordine di indagine contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
- b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
- c) la durata delle operazioni di intercettazione;
- d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
- e) i motivi della rilevanza dell'atto.

3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:

- a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
- b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.

4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dello Stato.

ART. 44

(Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro)

1. Il pubblico ministero, nel dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorità



giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.

ART. 45

(Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni)

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.

ART. 46

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A

(di cui agli articoli 29, 33, 38, 39, 41)

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI

SEZIONE A

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

SEZIONE B: Urgenza

Si prega di indicare se sussiste un'urgenza dovuta:

- ad occultamento o distruzione di prove
- all'imminenza della data del processo
- ad altri motivi

Precisare:

I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva 2014/41/UE. Tuttavia, se è necessario un termine più breve o specifico, si prega di indicare la data e di spiegarne il motivo:

.....
.....
.....

SEZIONE C: Atto o atti di indagine da compiere

1. Si prega di descrivere l'assistenza/l'atto o gli atti di indagine oggetto della richiesta E di indicare, se del caso, se si tratta di uno degli atti di indagine seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione



- Acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie
- Audizione di:
 - testimone
 - perito
 - persona sottoposta ad indagini o imputato
 - vittima
 - terzi
- Individuazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico, di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP
- Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione
- Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione
- Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di:
 - testimone
 - perito
 - persona sottoposta ad indagini o imputato
- Audizione mediante teleconferenza di:
 - testimone
 - perito
- Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari
- Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie
- Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
 - controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie
 - consegne controllate (ritardo degli atti di arresto, fermo, perquisizione e sequestro)
 - altro
- Operazioni di infiltrazione (attività sotto copertura)
- Intercettazione di telecomunicazioni
- Provvedimento (i) provvisorio (i) inteso (i) a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove (sequestro probatorio)

SEZIONE D: Collegamento con un OEI precedente

Si prega di indicare se il presente OEI integra un OEI precedente. Se del caso, si prega di fornire informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione dell'OEI; autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

.....



Se del caso, indicare se un OEI è stato già trasmesso ad un altro Stato membro per lo stesso caso:

.....

SEZIONE E: Identità della persona interessata

1. Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e (i) fisica/fisiche o (ii) giuridica/giuridiche interessata/e dall'atto di indagine (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

(i) In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome:

Nome/i:

Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i):

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento d'identità o di codice fiscale:

Tipo e numero del/dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

.....

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

Lingua/e che la persona in questione comprende:

.....

(ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome:

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

.....

Sede statutaria:

Numero di registrazione:

Indirizzo della persona giuridica:



Nome del rappresentante della persona giuridica:

Si prega di descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

- persona sottoposta ad indagini o imputato
- vittima
- testimone
- perito
- terzo
- altro (precisare):

2. Si prega di precisare il luogo in cui deve essere compiuto l'atto di indagine, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

.....
.....

3. Si prega di fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione dell'OEI:

.....
.....

SEZIONE F: Tipo di procedimento per il quale l'OEI è emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; o
- b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale; o
- c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;
- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

SEZIONE G: Motivi dell'emissione dell'OEI

1. Sintesi dei fatti

Si prega di fornire i motivi dell'emissione dell'OEI, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

.....
.....



2. Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'OEI e disposizioni di legge applicabili:

.....
.....

3. Il reato per il quale è stato emesso l'OEI è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsione
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive



- traffico di veicoli rubati
- violenza sessuale
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

SEZIONE H: Requisiti supplementari per determinati atti

Si prega di compilare le sezioni pertinenti al o agli atti di indagine richiesti:

SEZIONE H1: Trasferimento di una persona detenuta

- 1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

Sì No Si prega di chiedere il consenso dell'interessato

- 2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia consentito:

Sì No

SEZIONE H2: Videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Qualora sia richiesta l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva:

si prega di indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (estremi/lingua):

.....

si prega di motivare la richiesta di questo atto:

.....

- a) audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva:

la persona sottoposta ad indagini o l'imputato ha dato il proprio consenso

- b) audizione mediante teleconferenza

SEZIONE H3: Provvedimenti provvisori

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove, si prega di indicare se:



gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato di emissione

gli elementi in questione devono restare nello Stato di esecuzione; si prega di indicare la data prevista:

per la revoca del provvedimento provvisorio:

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione:

SEZIONE H4: Informazioni sulla banca e altri conti finanziari

1) Qualora siano richieste informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari detenuti o controllati dall'interessato, si prega di indicare, per ciascuno di essi, i motivi per cui ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale e per quali motivi si presume che i conti in questione siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione:

informazioni su conti bancari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura.

informazioni su altri conti finanziari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura

.....
.....
.....

2) Qualora siano richieste informazioni relative a operazioni bancarie o ad altre operazioni finanziarie, si prega di indicare, per ciascuna di esse, i motivi per cui si ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale:

informazioni relative a operazioni bancarie

informazioni relative ad altre operazioni finanziarie

.....
.....
.....

Si prega di indicare il periodo e i conti interessati

.....
.....

SEZIONE H5: Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

Qualora sia richiesto un atto d'indagine di questo tipo, si prega di indicare i motivi per cui si ritengono le informazioni richieste utili ai fini del procedimento penale:

.....
.....



SEZIONE H6: Operazioni di infiltrazione

Qualora sia richiesta un'operazione di infiltrazione, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene l'atto di indagine probabilmente utile ai fini del procedimento penale:

.....
.....

SEZIONE H7: Intercettazione di telecomunicazioni

1) Qualora sia richiesta l'intercettazione di telecomunicazioni, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene utile l'atto di indagine ai fini del procedimento penale:

.....
.....

2) Si prega di fornire le seguenti informazioni:

a) informazioni ai fini dell'identificazione della persona soggetta a intercettazione:

.....

b) la durata auspicata dell'intercettazione:

.....

c) dati tecnici (in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo — quali telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo di posta elettronica, connessione internet) per assicurare che l'OEI possa essere eseguito:

.....

3) Si prega di indicare una preferenza in merito al metodo di esecuzione:

- trasmissione immediata
- registrazione e successiva trasmissione

Si prega di indicare se sono richieste anche la trascrizione, la decodificazione e la decrittazione del materiale intercettato (¹):

.....
.....

SEZIONE I: Formalità e procedure richieste per l'esecuzione

1. Contrassegnare e completare, se del caso

L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure (...):

.....
.....

¹ Si fa presente che le spese di trascrizione, decodificazione e decrittazione sono a carico dello Stato di emissione.



2. Contrassegnare e completare, se del caso

- Si chiede che uno o più funzionari dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Estremi dei funzionari:

.....
.....

Lingue in cui è possibile comunicare:.....

SEZIONE J: Mezzi di impugnazione

1. Si prega di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un OEI e, in caso affermativo, di fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):
2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

Denominazione:

Persona da contattare (se del caso):

Indirizzo:.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Indirizzo di posta elettronica:

SEZIONE K: Dati dell'autorità che ha messo l'OEI

Tipo di autorità che ha emesso l'OEI:

- autorità giudiziaria
- (²) qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

Denominazione dell'autorità:

.....

Nome del rappresentante/punto di contatto:

.....

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

² Si prega di completare anche la sezione L



Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:
.....

Si prega di fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove, se diversi da quelli indicati sopra:

Nome/Titolo/Organizzazione:

Indirizzo:

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'OEI:

Nome:.....

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE L: Dati dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI

Si prega di indicare il tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI:

- a) giudice o organo giurisdizionale
- b) magistrato inquirente
- c) pubblico ministero

Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:
.....

Nome del rappresentante:
.....

Funzione (titolo/grado):
.....

Numero di fascicolo:

Indirizzo:
.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:
.....



Si prega di indicare se il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione debba essere:

- l'autorità di emissione
- l'autorità che ha effettuato la convalida

Firma e dati dell'autorità che ha effettuato la convalida

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

A) OEI INTERESSATO

Autorità che ha emesso l'OEI:

Numero di riferimento del fascicolo:

Data di emissione:

Data di ricezione:

B) AUTORITA' CHE HA RICEVUTO L'OEI¹

Denominazione ufficiale dell'autorità competente:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Indirizzo di posta elettronica:

Numero di riferimento del fascicolo:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

C) (SE DEL CASO) AUTORITA' COMPETENTE ALLA QUALE L'OEI È TRASMESSO DALL'AUTORITA' DI CUI ALLA LETTERA B)

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Indirizzo di posta elettronica:

Data di trasmissione:

¹ Questa parte deve essere completata da ciascuna autorità che abbia ricevuto l'OEI. Tale obbligo incombe sull'autorità competente a riconoscere e ad eseguire l'OEI e, se del caso, all'autorità centrale o all'autorità che ha trasmesso l'OEI all'autorità competente.



Numero di riferimento del fascicolo:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

D) ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'AUTORITÀ DI EMISSIONE:

.....
.....

E) FIRMA E DATA

Firma:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



NOTIFICA

Il presente modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica. Si informa....(Stato membro notificato) dell'intercettazione.

A) AUTORITÀ COMPETENTE¹

Denominazione ufficiale dell'autorità competente dello Stato membro di intercettazione:

.....

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:

Numero di riferimento del fascicolo:

Data di emissione:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

.....

.....

B) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERCETTAZIONE

I) Informazioni sulla situazione: La presente notifica ha luogo (contrassegnare la casella pertinente)

- prima dell'intercettazione
- durante l'intercettazione
- dopo l'intercettazione

II) Durata (prevista) dell'intercettazione (secondo l'autorità di emissione):

....., a partire dal

III) Oggetto dell'intercettazione: (numero di telefono, numero IP o indirizzo di posta elettronica):

.....

IV) Identità delle persone interessate

Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità delle persone i) fisiche o ii) giuridiche che sono/possono essere oggetto del procedimento:

i) In caso di persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i):

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento d'identità o di codice fiscale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

¹ L'autorità a cui rivolgersi negli ulteriori contatti con lo Stato di emissione.



Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

Lingua(e) che la persona in questione comprende:

.....

ii) in caso di persone giuridiche

Nome:

Forma Giuridica:.....

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale se del caso:

.....

Sede statutaria :

Numero di registrazione :

Indirizzo della persona giuridica:

Nome ed stremi del rappresentante della persona giuridica:

V) Informazioni relative allo scopo dell'intercettazione

Si prega di fornire tutte le informazioni necessarie, compresa una descrizione del caso, la qualificazione giuridica del o dei reati e le disposizioni di legge applicabili al fine di consentire all'autorità notificata di valutare quanto segue: ...

- se l'intercettazione sarebbe stata ammessa in un caso interno analogo e se il materiale ottenuto può essere utilizzato in un procedimento giudiziario;
- qualora l'intercettazione abbia già avuto luogo, se tale materiale può essere utilizzato in un procedimento giudiziario

.....
.....
.....
.....

Si fa presente che qualsiasi obiezione all'intercettazione o all'utilizzazione di materiale già ottenuto mediante intercettazione deve essere sollevata entro 96 ore dalla ricezione della presente notifica

C) FIRMA E DATA

Firma:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

